

EM.TO

1.20

Modifiche all'articolo 1, commi 2 e 3

La disposizione prevede a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, arte o professioni, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività – ai sensi dell'art. 6, comma 2, DL 221/2021 - erano vietate o sospese fino al 30 gennaio 2022, una ulteriore sospensione, attualmente prevista per il mese gennaio 2022, dei termini dei versamenti delle ritenute alla fonte relative ai redditi da lavoro dipendente e assimilati e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti di imposta, nonché dei versamenti IVA, al 31 marzo 2022. Al comma 3 si propone di modificare il termine fissato attualmente al 16 settembre 2022 con il 16 ottobre 2022, quale termine per effettuare i versamenti sospesi, in un'unica soluzione, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Alle misure non si ascrivono effetti finanziari, in considerazione del fatto che i versamenti avvengono nella stessa annualità.

3.94

Articolo 3, comma 2-bis

La disposizione prevede che l'Istat definisca una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore dei matrimoni e degli eventi privati. La disposizione, di carattere procedurale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. in quanto il codice ATECO è un'informazione di tipo statistico che, seppur acquisito in Archivio Anagrafico al momento di attivazione o variazione della Partita IVA, non ha effetti fiscali.

3.122 T3

Articolo 3, comma 3-bis

La disposizione è volta a consentire ai soggetti che esercitano la facoltà prevista dal comma 624, di rendere l'operazione neutrale dal punto di vista economico-patrimoniale anche ai fini civilistici come conseguenza della decisione assunta sotto il profilo fiscale. L'Organismo italiano di contabilità (OIC) potrà valutare l'opportunità di emanare propri principi applicativi in linea con quanto riconosciutogli dall'articolo 9-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. circa l'applicazione operativa di tale norma. Alle imprese che eserciteranno l'ulteriore facoltà è richiesto di illustrare gli effetti contabili della revoca della rivalutazione precedentemente effettuata nelle note al bilancio.

La disposizione non interviene né sulla disciplina fiscale della rivalutazione né sulla revoca della stessa, normate nei commi 622, 623 e 624. La norma ha carattere esclusivamente ordinamentale e non produce effetti né in termini di gettito né sui saldi di finanza pubblica.

3.157

Articolo 3, comma 4-bis

La disposizione introduce uno specifico codice ATECO per gli incaricati alla vendita diretta a domicilio.

La disposizione, di carattere procedurale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. in quanto il codice ATECO è un'informazione di tipo statistico e, seppur acquisito in Archivio Anagrafico al momento di attivazione o variazione della Partita IVA, non ha effetti fiscali.

4.2 T3

Articolo 4, modifiche al comma 1

Le modifiche proposte alla misura riguardante agenzie di viaggi e tour operator, prevedono un ulteriore incremento di 5 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo di cui all'art. 1, comma 366, della legge n. 234 del 2021, già incremento di 100 milioni di euro per l'anno 2022 dal comma in esame del testo originario. Inoltre, si prevede la destinazione delle risorse in questione. L'onere di 5 milioni di euro per l'anno 2022 è coperto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, accantonamento del Ministero del turismo.

4.2 T3

Articolo 4, comma 2-bis



La disposizione prevede **la destinazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022** guide turistiche e agli accompagnatori turistici, titolari di partita IVA delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, co. 366, della legge n. 234/2021. Trattandosi di un vincolo di destinazione delle risorse già stanziata la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4.25 T3 rif Articolo 4, commi 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies e 2-septies.

La norma riconosce ai datori di lavoro privati operanti nel settore agenzie di viaggi e tour operator, per a un massimo di cinque mesi anche non continuativi per il periodo di competenza aprile-agosto 2022, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL.

Dai dati UniEmens 2021, risulta un monte retributivo medio mensile per i settori interessati dalla norma pari a 34,4 milioni di euro.

Tale monte retributivo è stato rivalutato all'anno 2022 sulla base dei parametri relativi all'occupazione e alle retribuzioni lorde per dipendente desunti dalla Nota di Aggiornamento del Documento di economia e Finanza 2021, deliberato il 29 settembre 2021 ed è pari a 36,3 milioni di euro.

Si è ipotizzata un'aliquota contributiva media complessiva a carico del datore di lavoro pari al 31% e, prudenzialmente, un numero di mesi di sgravio pari a 5 (massimo concesso) per tutti gli operatori del settore. Sono stati considerati, inoltre, gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando una aliquota media del 23%.

Nella tabella seguente è riportato l'onere derivante dalla disposizione in esame.

**AS 2505 Em 4.25
Onere derivante dall'esonero contributivo totale per
5 mesi in favore dei datori di lavoro privati operanti
nel settore agenzie di viaggi e tour operator fino la
31/12/2022**

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Onere di sgravio al lordo effetti fiscali	Effetti fiscali	Onere complessivo al netto degli effetti fiscali
2022	-56,25	0,0	-56,25
2023	0,0	22,0	22,00
2024	0,0	-9,1	-9,10
2025	0,0	0,0	0,00
2026	0,0	0,0	0,00

I relativi oneri, pari a 56,25 milioni di euro per l'anno 2022 e valutati in 9,1 milioni di euro per l'anno 2024 sono coperti mediante corrispondente riduzione del FUNT, che reca le necessarie disponibilità.

4.2 T3 Articolo 4, modifiche al comma 3 e comma 3-bis

La disposizione riporta la copertura originaria degli oneri derivanti dal comma 1 integrandola con i maggiori oneri previsti pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 derivanti dalla modifica operata al predetto comma 1.

4.37 rif Articolo 4, comma 3-ter

La disposizione, al fine di consentire gli investimenti per il centenario dell'impianto dell'Autodromo di Monza, prevede un incremento di ulteriori 25 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro nell'anno 2022, 10 milioni di euro nell'anno 2023 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, del contributo di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Al riguardo il citato comma 446 per le medesime finalità ha assegnato risorse alla Federazione sportiva nazionale-ACI per 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per l'anno 2023.



Si rappresenta che ulteriori risorse sono state stanziare dalla Regione Lombardia per i medesimi scopi.

Nel prospetto che segue si riporta il dettaglio degli interventi previsti con il relativo cronoprogramma (che per una migliore consultazione è allegato anche alla presente):

NUOVI PROGETTI				durata attività (anni)
n.	Nome progetto	TOTALE INTERVENTO	Stato di avanzamento	
1	Riqualificazione della pavimentazione della pista di Formula 1 e relative opere idrauliche	11.305.118,70 €	In corso affidamento progettazione definitiva/esecutiva	1,2 anni
2	Riqualificazione di alcuni sottopassi e del viale di ingresso da Veduggio	10.456.766,25 €	In corso affidamento progettazione definitiva/esecutiva	1,8 anni
3	Riqualificazione energetica ed edilizia dell'edificio denominato Vecchie Rimesse e trasformazione della Palazzina Tagliabue	2.128.067,13 €	In corso affidamento progettazione definitiva/esecutiva	1,2 anni
4	Realizzazione di una nuova Area Hospitality mediante sopraelevazione dell'edificio Box B2 con una struttura in acciaio e copertura in legno lamellare	7.500.422,54 €	In corso affidamento progettazione di fattibilità tecnica ed economica	2,4 anni
5	Demolizione e ricostruzione di alcune tribune destinate al pubblico e situate lungo il rettilo di partenza	7.374.905,48 €	In corso affidamento progettazione di fattibilità tecnica ed economica	2,8 anni
6	Riqualificazione del tracciato dell'Anello Alta Velocità mediante interventi di consolidamento e restauro delle curve sopraelevate	8.000.000,00 €	In corso verifica di fattibilità tecnica ed economica	2,8 anni

Agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui al comma 368, articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per 5 milioni di euro nell'anno 2022, 10 milioni di euro nell'anno 2023 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

4.0.12 rif
4.0.16 rif

Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152)

La norma ha carattere interpretativo in quanto stabilisce che - ai fini del riconoscimento dei contributi e del credito d'imposta per le imprese turistiche, di cui all'art.1, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 -, sono da considerarsi comprese le spese per le installazioni, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, quali unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

Pertanto, la disposizione non amplia la platea dei soggetti ammessi a richiedere le agevolazioni previste dal citato articolo 1 del decreto-legge n. 152/2021, e stabilisce (al comma 2), da una parte, che restano fermi i limiti di spesa previsti dall'articolo 1, comma 10 del medesimo decreto-legge (che indica le risorse PNRR destinate annualmente al perseguimento delle finalità della norma) e, dall'altra, che all'attuazione della norma emendata si provvede a valere sulle risorse già stanziare dall'articolo 1, comma 13 del citato decreto-legge, che fissa un altro limite di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022.

In conclusione, le risorse di cui all'articolo 1, commi 10 e 13, del suindicato DL n. 152 del 2021, rappresentano limiti di spesa e sono da ritenersi sufficienti a fronteggiare le finalità della norma. Le modifiche non determinano oneri aggiuntivi tenuto conto della circostanza che le agevolazioni di cui all'articolo 1 del DL 152/2021 rientrano negli stessi limiti di spesa previsti normativamente dal comma 10 del medesimo articolo.

5.10

Articolo 5, modifiche al comma 1



5.11
5.12
5.13
5.33
5.19

La disposizione in esame prevede la proroga della possibilità di usufruire di un credito d'imposta relativo all'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale o artigianale e all'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda per le imprese che operano nel codice ATECO 93.11.20 – Gestione di piscine.

In particolare, la disposizione prevede l'estensione per i mesi da gennaio a marzo 2022 della possibilità di usufruire di un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo e del 30 per cento dell'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda. L'agevolazione è fruibile secondo le condizioni previste dall'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Ai fini della stima degli effetti finanziari conseguenti all'introduzione della norma, sono stati utilizzati i dati estratti dalle dichiarazioni Redditi, IVA e IRAP 2021 (anno d'imposta 2020), i dati sulle locazioni dagli archivi del Registro, nonché i dati risultanti dalla fatturazione elettronica utili a valutare il calo di fatturato.

La disposizione determina oneri pari a 1 milione di euro nel 2022, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017, come incrementato dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge del 1 marzo 2022, n 17.

Credito d'imposta per canoni di locazione ed affitto d'azienda - Da gennaio a marzo 2022 93.11.20 – Gestione di piscine			
		% credito	Credito d'imposta
93.11.20 – Gestione di piscine	Canoni di locazione	60%	0,9
	Affitto d'azienda	30%	0,1
Totale			1,0

importo in milioni di euro

5.65 rif
5.66

Articolo 5, comma 3-bis

La disposizione, che modifica l'art. 11-quinquies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, considerato che le operazioni di permuta aventi ad oggetto immobili dello Stato dovrebbero riguardare - in linea generale - immobili di pari valore e, comunque, non sarebbero previsti conguagli a carico del bilancio dello Stato. In tal modo si favorisce il raggiungimento dei generali obiettivi di razionalizzazione degli immobili pubblici e di contenimento della spesa per locazioni passive. Viene inoltre esplicitamente previsto che - considerata la straordinarietà delle operazioni di permuta immobiliare oggetto delle disposizioni in questione ed al fine di garantire l'effettiva neutralità per la finanza pubblica degli effetti derivanti da tali operazioni - le stesse siano sottoposte ad una preventiva autorizzazione da rilasciarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

5.0.8 rif

Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali)

La disposizione interviene all'articolo 60, comma 7-bis del DL 104/2020 prevedendo l'aggiunta del comma 3-bis, recante l'estensione all'esercizio successivo delle misure previste dall'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge n. 104 del 2020, a favore dei soggetti che non adottano i principi contabili internazionali. Con riferimento agli aspetti di natura finanziaria,



si evidenzia che la misura non determina effetti tenuto conto della circostanza che gli interventi agiscono solo sotto il profilo civilistico. Infatti, il comma 7-quinquies dello stesso articolo 60 del DL 104/2020 chiarisce che per i soggetti di cui al comma 7-bis, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dall'imputazione al conto economico. Inoltre, ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall'imputazione al conto economico.

6.0.4 rif

Articolo 6, modifiche al comma 1

La disposizione proroga al 30 giugno 2022, in luogo del 31 marzo 2022 attualmente previsto, il periodo di validità ed utilizzabilità dei buoni per l'acquisto di servizi termali di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, non fruiti alla data dell'8 gennaio 2022.

Il prolungarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e l'intervento delle conseguenti misure restrittive e di contenimento, hanno reso difficoltoso e, in alcuni casi, di fatto, impossibile, fruire dei buoni per i servizi termali.

Per tali ragioni, con la disposizione qui in esame si tende ad evitare che circa il 50% dei buoni emessi in applicazione del DM 1° luglio 2021 (attuativo della norma di rango primario sopra indicata) non fruiti entro l'8 gennaio 2022, divengano inutilizzabili a far data dal 1° aprile 2022, con un impatto gravemente negativo sia sugli utenti che sulle aziende del comparto termale.

A tal fine, si prevede di consentire agli utenti di utilizzare i buoni per l'acquisto di servizi termali, non fruiti alla data dell'8 gennaio 2021, entro 30 giugno 2022 in luogo del 31 marzo 2022, attualmente previsto.

La disposizione ha gli stessi effetti finanziari della formulazione attuale riferita comunque all'anno 2022 e non prevede ulteriori stanziamenti rispetto alla norma originaria.

Pertanto, non vengono determinati nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6.17

Articolo 6, comma 3-bis

Nell'ambito dei propri piani promozionali, ENIT tiene in considerazione anche iniziative specifiche dedicate, tra gli altri, al settore termale, al turismo sostenibile e ai borghi.

All'esito delle attività svolte, ENIT relaziona annualmente alle Commissioni Parlamentari competenti circa le attività svolte.

A seguito della pandemia COVID -19, ENIT utilizza i dati resi disponibili dal Ministero della Salute sia in merito alla salute pubblica che alle restrizioni negli spostamenti tra i vari Paesi.

Le attività specificate nella disposizione rientrano nell'ambito dei trasferimenti finanziari previsti ai sensi dell'art. 4, comma 1 della Convenzione Triennale 2022-2024 stipulata tra il Ministero del Turismo e l'Agenzia per la realizzazione delle azioni promozionali incluse nel Piano Annuale ENIT.

Pertanto, tale intervento non rappresenta un maggiore onere a carico della finanza pubblica.

6.0.17

Art. 6-bis

L'articolo modificando gli articoli 1 e 3-bis del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, prevede:

- l'inserimento di un rappresentante del Ministero del turismo nel Consiglio Olimpico Congiunto per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026;
- che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato in materia di sport, volto a definire la composizione e le regole di funzionamento del "Forum per la sostenibilità dell'eredità olimpica e paralimpica", sia adottato, sentito "anche" il Ministro del Turismo.



Non essendo previsto alcun gettone di presenza, compenso, indennità o emolumento per la partecipazione al Consiglio Olimpico Congiunto per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, come specificato dall'art. 1, comma 4, del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I rimborsi di eventuali spese sostenute dal rappresentante del Ministero del turismo rimangono a carico del medesimo Dicastero, nell'ambito delle risorse già disponibili.

6.0.18 Art. 6-ter

La disposizione in esame estende l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 7% sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la loro residenza in Italia, già prevista dall'art. 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, anche ai Comuni interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 6 aprile 2009.

Così come per la norma emendata, l'imposta sostitutiva si applica a redditi che, in assenza della norma agevolativa, non si produrrebbero in quanto solo in virtù della bassa tassazione sono incentivati a trasferirsi nei piccoli Comuni italiani interessati. Ciò, a maggior ragione, per la disposizione in questione che estende a Comuni che sono stati oggetto nel recente passato di gravi eventi sismici.

In conclusione, la disposizione non solo non determina nuovi o maggiori oneri, ma si potrebbe ritenere che dallo stesso possa potenzialmente derivare un, seppur esiguo, maggiore gettito.

6.0.19 T2 Articolo 6-quater

(Acquisizione dei dati di cui al decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)

Si prevede che i dati di cui al comma 2 dell'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sono resi disponibili al Ministero del Turismo secondo le modalità previste dal decreto 11 novembre 2020 del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dell'interno.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto l'infrastruttura necessaria per la realizzazione e l'alimentazione della banca dati in questione è finanziata dall'articolo 1 comma 374 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) che autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Inoltre, il Dicastero del turismo provvede all'attività in esame, nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Si prevede inoltre che, al fine di procedere alla costituzione dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del turismo, nelle more del perfezionamento del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il conferimento degli incarichi dirigenziali del predetto Ufficio si applicano le procedure di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. La disposizione, avendo carattere ordinamentale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

6.0.22 T2 Articolo 6-quinquies

La disposizione mira ad introdurre un nuovo regime autorizzatorio per lavoratori altamente qualificati, semplificato in quanto non è richiesto il nulla osta al lavoro.

Tuttavia, il lavoratore titolare del permesso di soggiorno deve essere munito di assicurazione sanitaria a copertura dei rischi, deve rispettare tutte le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell'ordinamento nazionale e deve essere comunque munito del permesso di soggiorno.

Pertanto, la disposizione riveste carattere meramente ordinamentale e non introduce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7.1 Articolo 7, comma 1, modifiche apportate all'allegato 1

7.6



7.7 Le modifiche in esame prevedono l'estensione dell'esonero dal versamento della
 7.8 contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14
 7.9 settembre 2015, n. 148, previsto dall'articolo 7 del DL 4/2022 a favore di ulteriori settori
 7.11 rispetto a quelli già elencati nell'Allegato 1 del citato Decreto.

7.13 La relazione tecnica è stata predisposta utilizzando i dati desunti dagli archivi gestionali
 7.29 T2 rif dell'INPS relativi alla fruizione della Cassa integrazione Covid-19, concessa ai sensi degli
 articoli 19, 21, 22 e 22-quater del DL n. 18/2020, relativa al mese di febbraio 2021 nell'ipotesi
 che la recente massiccia diffusione del virus possa riproporre nei primi mesi del 2022, per i
 settori interessati dalla norma, un ricorso analogo al trattamento di CIG conseguenti a misure
 e a comportamenti individuali atti a contenere ed evitare il contagio. Si è utilizzata una
 retribuzione media oraria pari a 11,7 euro.

La tabelle seguenti riportano la stima delle minori entrate contributive derivanti
 dall'estensione dell'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 5 del D. Lgs 148/2015
 per i datori di lavoro appartenenti ai settori riportati nei punti di seguito elencati che, a
 decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono
 l'attività lavorativa ai sensi del D. Lgs 148/2015; nelle tabelle vengono riportate anche le basi
 tecniche sulle quali è stata effettuata la quantificazione del maggior onere. L'aliquota media
 del contributo addizionale oggetto dell'esonero è pari al 9% per le aziende rientranti nel campo
 di applicazione della CIGS, mentre è stato utilizzato il 4% per le aziende fino a 15 dipendenti.
 L'onere riportato è al lordo degli effetti fiscali che produrranno effetti positivi per la finanza
 pubblica a partire dal 2023.

- 1) alla voce: «Turismo» sostituire le parole: «55.10 e 55.20», con le seguenti: «55.10, 55.20 e 55.30» e
- 2) alla voce: «Turismo», dopo: «Agenzie e tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)», inserire la seguente: «Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codice ATECO 55.30)»;

Stima minori entrate contributive 2022 derivanti dall'esonero del contributo addizionale per le aziende che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale entro il 31 marzo 2022

(Importi in milioni di euro)

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Settori	(Aziende fino a 15 dipendenti)				(Aziende oltre 15 dipendenti)				Minori entrate contributive complessive al lordo effetti fiscali
	Numero beneficiari	Numero settimane	Numero medio ore integrate	Minori entrate contributive al lordo effetti fiscali	Numero beneficiari	Numero settimane	Numero medio ore integrate	Minori entrate contributive al lordo effetti fiscali	
- Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codice ateco 55.30)	500	13	115	-0,1	300	13	120	-0,1	-0,2

- 3) alla voce: «Altre attività», dopo: «Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09)», inserire la seguente: «Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice ateco 49.32.2)».

Stima minori entrate contributive 2022 derivanti dall'esonero del contributo addizionale per le aziende che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale entro il 31 marzo 2022

(Importi in milioni di euro)

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Settori	(Aziende fino a 15 dipendenti)				(Aziende oltre 15 dipendenti)				Minori entrate contributive complessive al lordo effetti fiscali
	Numero beneficiari	Numero settimane	Numero medio ore integrate	Minori entrate contributive al lordo effetti fiscali	Numero beneficiari	Numero settimane	Numero medio ore integrate	Minori entrate contributive al lordo effetti fiscali	
- Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice ateco 49.32.2)	1.200	13	100	-0,2	2.500	13	110	-0,9	-1,1



4) dopo la voce: «Ristorazione con somministrazione (codici ateco 56.10.1)» inserire la seguente:

- «Filiera HO.RE.CA.
- 46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati
- 46.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne
- 46.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili
- 46.34 Commercio all'ingrosso di bevande
- 46.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno
- 46.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie
- 46.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi
- 46.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco».

Stima minori entrate contributive 2022 derivanti dall'esonero del contributo addizionale per le aziende che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale entro il 31 marzo 2022

(Importi in milioni di euro)

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Settori	(Aziende fino a 15 dipendenti)				(Aziende oltre 15 dipendenti)				Minori entrate contributive complessive al lordo effetti fiscali
	Numero beneficiari	Numero settimane	Numero medio ore integrate	Minori entrate contributive al lordo effetti fiscali	Numero beneficiari	Numero settimane	Numero medio ore integrate	Minori entrate contributive al lordo effetti fiscali	
Filiera HO.RE.CA. 46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi e conservati 46.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne 46.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili 46.34 Commercio all'ingrosso di bevande 46.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno 46.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie 46.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 46.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco».	12.000	13	95,0	-1,6	13.000	13	70,0	-2,9	-4,5

5) al capoverso «Attività ricreative», aggiungere, in fine, le seguenti righe:

gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici Ateco 90.04.00);
attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01);
altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09);
noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94);
noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01);
altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09);
altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09)



Stima minori entrate contributive 2022 derivanti dall'esonero del contributo aggiuntivo per le aziende che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale entro il 31 marzo 2022

(Importi in milioni di euro)

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Settori	(Aziende fino a 15 dipendenti)				(Aziende oltre 15 dipendenti)				Minori entrate contributive complessive al lordo effetti fiscali
	Numero beneficiari	Numero settimane	Numero medio ore integrate	Minori entrate contributive al lordo effetti fiscali	Numero beneficiari	Numero settimane	Numero medio ore integrate	Minori entrate contributive al lordo effetti fiscali	
gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici Ateco 90.04.00); attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01); altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09); noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli; impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94); noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01); altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09); altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09)	2.500	13	105,0	-0,4	6.000	13	80,0	-1,5	-1,9

6) alla voce: «Attività ricreative», aggiungere le seguenti: «Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09); Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00); Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (codici ateco 94.99.20); Attività di altre organizzazioni associative nca (codici ateco 94.99.90)»;

Stima minori entrate contributive 2022 derivanti dall'esonero del contributo aggiuntivo per le aziende che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale entro il 31 marzo 2022

(Importi in milioni di euro)

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Settori	(Aziende fino a 15 dipendenti)				(Aziende oltre 15 dipendenti)				Minori entrate contributive complessive al lordo effetti fiscali
	Numero beneficiari	Numero settimane	Numero medio ore integrate	Minori entrate contributive al lordo effetti fiscali	Numero beneficiari	Numero settimane	Numero medio ore integrate	Minori entrate contributive al lordo effetti fiscali	
Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (codici ateco 94.99.20); Attività di altre organizzazioni associative nca (codici ateco 94.99.90)»;	3.500	13	85,0	-0,4	1.000	13	80,0	-0,3	-0,7

7) dopo la voce: «Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ateco 52.23.00)» è inserita la seguente: «Movimento merci relativo ai trasporti aerei (codice ATECO 52.24.1)».

Stima minori entrate contributive 2022 derivanti dall'esonero del contributo aggiuntivo per le aziende che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale entro il 31 marzo 2022

(Importi in milioni di euro)

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Settori	(Aziende fino a 15 dipendenti)				(Aziende oltre 15 dipendenti)				Minori entrate contributive complessive al lordo effetti fiscali
	Numero beneficiari	Numero settimane	Numero medio ore integrate	Minori entrate contributive al lordo effetti fiscali	Numero beneficiari	Numero settimane	Numero medio ore integrate	Minori entrate contributive al lordo effetti fiscali	
- Movimento merci Trasporto Aereo (codice ateco 52.24.10)	25	13	89	0,0	3.954	13	100	-1,3	-1,3

8) aggiungere, in fine, le seguenti voci:

10.52.00 - produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
10.71.10 - produzione di prodotti di panetteria freschi
10.71.20 - produzione di pasticceria fresca
10.72.00 - produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati



10.73.00 - produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
10.82.00 - produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
10.85.0 - produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati)
11.01.00 - distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
13.2 - tessitura
13.92.10 - confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
13.92.20 - fabbricazione di articoli in materie tessili n.c.a.
13.99 - fabbricazione di altri prodotti tessili n.c.a
14.13.1 - confezioni in serie di abbigliamento esterno
14.13.2 - sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
14.14.0 - confezione di camicie, t-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
14.19.10 - confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
14.3 - fabbricazione di articoli in maglieria
15.1 - preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; preparazione e tintura di pellicce;
15.20 - fabbricazione di calzature
16.21 - fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
16.22 - fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
16.23 - fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia
16.29.19 - fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi mobili)
16.29.2 - fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
16.29.3 - fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
16.29.4 - laboratori di cornici
17.1 - fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone
17.2 - fabbricazione di articoli di carta e cartone
18.13.0 - lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
18.14.0 - legatoria e servizi connessi
23 - fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
25 - fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
28.22.09 - fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
30.99.0 - fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
31.03 - fabbricazione di materassi
31.09.1 - fabbricazione di mobili per arredo domestico
31.09.2 - fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
31.09.5 - finitura di mobili
32 - altre industrie manifatturiere
33.12.60 - riparazione trattori agricoli
33.12.70 - riparazione macchine agricoltura, silvicoltura, zootecnia
33.15.00 - riparazione imbarcazioni commerciali, da diporto e sportive
33.19.09 - riparazione di altre apparecchiature nca
41.20.00 - costruzione di edifici residenziali e non residenziali
45.20.20 - riparazione di carrozzerie di autoveicoli
45.20.30 - riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli



45.40.30 - manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)
74.10.10 - attività di design di moda e design industriale
74.20 - attività fotografiche
77.39.94 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
82.30 - Organizzazione di convegni e fiere
90.03 - creazioni artistiche e letterarie
95.22.01- riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
95.23 - riparazione di calzature e articoli da viaggio
95.24 - riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria
95.25.00 - riparazione di orologi e gioielli
95.29.01 - riparazione di strumenti musicali
95.29.02 - riparazione di articoli sportivi
95.29.03 - modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie
95.29.04 - servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso
95.29.09 - riparazione non connessa con la vendita o fabbricazione di altri beni di consumo

Stima minori entrate contributive 2022 derivanti dall'esonero del contributo addizionale per le aziende che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale entro il 31 marzo 2022

(Importi in milioni di euro)

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Settori	(Aziende fino a 15 dipendenti)					(Aziende oltre 15 dipendenti)					e con a effe
	Numero beneficiari	Numero settimane	Numero medio ore integrate	Retribuzion e oraria (euro)	Minori entrate contributive al lordo effetti fiscali	Numero beneficiari	Numero settimane	Numero medio ore integrate	Retribuzion e oraria (euro)	Minori entrate contributive al lordo effetti fiscali	
10.52.00 - produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico											
10.71.10 - produzione di prodotti di panetteria freschi											
10.71.20 - produzione di pasticceria fresca											
10.72.00 - produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati											
10.73.00 - produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili											
10.82.00 - produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie											
10.85.0 - produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati)											
11.01.00 - distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici											
13.2 - tessitura											
13.92.10 - confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento											
13.92.20 - fabbricazione di articoli in materie tessili n.c.a.											
13.99 - fabbricazione di altri prodotti tessili n.c.a											
14.13.1 - confezioni in serie di abbigliamento esterno											
14.13.2 - sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno											
14.14.0 - confezione di camicie, t-shirt, corsetteria e altra biancheria intima											
14.19.10 - confezioni varie e accessori per l'abbigliamento											
14.3 - fabbricazione di articoli in maglieria											
15.1 - preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; preparazione e tintura di pellicce;											
15.20 - fabbricazione di calzature											
16.21 - fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno											
16.22 - fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato											
16.23 - fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia											
16.29.19 - fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi mobili)											
16.29.2 - fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero											
16.29.3 - fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio											
16.29.4 - laboratori di cornici											
17.1 - fabbricazione di pasta-cartta, carta e cartone											
17.2 - fabbricazione di articoli di carta e cartone											
18.13.0 - lavorazioni preliminari alla stampa e ai media											
18.14.0 - legatoria e servizi connessi											
23 - fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	40.000	13	100,0	11,7	-5,6	25.000	13	65,0	11,7	-5,1	
25 - fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)											
28.22.09 - fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione											
30.99.0 - fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale											
31.03 - fabbricazione di materassi											
31.09.1 - fabbricazione di mobili per arredo domestico											
31.09.2 - fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)											
31.09.5 - finitura di mobili											
32 - altre industrie manifatturiere											
33.12.60 - riparazione trattori agricoli											
33.12.70 - riparazione macchine agricole, silvicoltura, zootecnia											
33.15.00 - riparazione imbarcazioni commerciali, da diporto e sportive											
33.19.09 - riparazione di altre apparecchiature nca											
41.20.00 - costruzione di edifici residenziali e non residenziali											
45.20.20 - riparazione di carrozzerie di autoveicoli											
45.20.30 - riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli											
45.40.30 - manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)											
74.10.10 - attività di design di moda e design industriale											
74.20 - attività fotografiche											
77.39.94 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli											
82.30 - Organizzazione di convegni e fiere											
90.03 - creazioni artistiche e letterarie											
95.22.01- riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa											
95.23 - riparazione di calzature e articoli da viaggio											
95.24 - riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria											
95.25.00 - riparazione di orologi e gioielli											
95.29.01 - riparazione di strumenti musicali											
95.29.02 - riparazione di articoli sportivi											
95.29.03 - modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie											
95.29.04 - servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso											
95.29.09 - riparazione non connessa con la vendita o fabbricazione di altri beni di consumo											

Nella tabella seguente si riportano gli effetti finanziari complessivi connessi alle minori entrate contributive derivanti dall'esonero contributivo concesso agli ulteriori settori di



attività previsti dal presente provvedimento. Gli effetti fiscali sono stati stimati ipotizzando un'aliquota media fiscale del 22%.

**Riepilogo onere 2022 derivante dagli esoneri del contributo
addizionale CIG concesso ad ulteriori settori di attività rispetto
a quelli riportati nell'Allegato 1**

(Importi in milioni di euro)

*(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la
finanza pubblica)*

Anno	Minori entrate contributive al lordo degli effetti fiscali			Effetti fiscali	Totale al netto effetti fiscali
	Aziende fino a 15 dipendenti	Aziende oltre 15 dipendenti	Totale al lordo effetti fiscali		
2022	-8,3	-12,1	-20,4	0	-20,4
2023				7,6	7,6
2024				-3,1	-3,1
2025				0,0	0
2026				0,0	0

Le modifiche determinano quindi un maggiore onere pari complessivamente a 20,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 3,1 milioni di euro per l'anno 2024 e maggiori entrate per l'anno 2023 pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2023.

7.1 Articolo 7, comma 1-bis
7.6 La disposizione prevede l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica
7.7 economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
7.8 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, di 7,6 milioni di euro per
7.9 l'anno 2023. Alla copertura dei predetti oneri si provvede come previsto dal comma 2, con le
7.11 maggiori entrate derivanti dalle modifiche apportate all'allegato 1.

7.13

7.29 T2 rif

7.1 Articolo 7, modifiche al comma 2
7.6 Il comma originario, che prevede la copertura degli oneri di cui al comma 1, è sostituito per
7.7 effetto delle modifiche apportate all'allegato 1 di cui al citato comma 1, al maggiore onere
7.8 derivante dalle predette modifiche si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
7.9 per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-
7.11 legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
7.13 2004, n. 307.

7.29 T2 rif

7.56 rif

Articolo 7, commi 2-bis e 2-ter
 La disposizione è volta ad assicurare ai soggetti con disturbi specifici di apprendimento, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità e uguale accesso al mondo del lavoro, evitando ogni forma di discriminazione. In particolare, l'inserimento lavorativo delle persone con Disturbi Specifici di Apprendimento, in ambito privato, a partire dalle attività di selezione, è garantito senza alcuna forma di discriminazione. Pertanto, i commi aggiuntivi in esame hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8.29 rif Articolo 8, comma 4-bis
 L'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo denominato «Fondo per il sostegno



economico temporaneo - SET», con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative. La disposizione in esame ha rimesso l'attuazione dell'intervento ivi previsto all'adozione di un successivo provvedimento normativo.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che mira unicamente a trasferire le risorse per l'anno 2022 del Fondo per il sostegno economico temporaneo-SET, pari a 40 milioni di euro, al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in modo da destinare le stesse, in tempi rapidi, nelle more dell'adozione del provvedimento normativo di cui all'articolo 1, comma 352 della legge 30 dicembre 2021, n. 23, ai lavoratori dello spettacolo dal vivo, nonché ai lavoratori dei settori cinema e audiovisivo, iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, in considerazione della particolare situazione di crisi economico-finanziaria conseguente al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché della perdurante vigenza di misure restrittive che colpiscono ancora tali settori e che non consentono lo svolgimento ordinario delle relative attività. Tale misura comunque non incide sulla introduzione, nell'ordinamento, del sostegno economico temporaneo (SET) in favore dei lavoratori del settore cui il Fondo SET è preordinato. Il trasferimento concerne invero la sola quota di risorse di tale Fondo prevista per l'anno 2022 e mira, fra l'altro, a consentire la finalizzazione delle stesse al ristoro dei lavoratori del settore, in attesa che l'avviato iter del provvedimento normativo per l'introduzione del SET giunga a compimento.

8.0.38

Art. 8-bis

La disposizione che si intende modificare determina già il limite massimo delle risorse a disposizione del MIC finalizzate agli interventi di adeguamento degli archivi e agli acquisti di immobili da adibire ad archivi, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si segnala peraltro che la disposizione così come attualmente formulata si presenta di difficile attuazione, posto che gli immobili che potrebbero essere acquistati con la finalità di essere adibiti ad archivi o a depositi archivistici (spesso di grandi dimensioni, a titolo esemplificativo edifici industriali) difficilmente presentano queste caratteristiche tenuto conto dei particolari standard antincendio richiesti per questo tipo di strutture.

9.30

Articolo 9, comma 4-bis

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto è diretto unicamente a finalizzare le risorse di cui all'articolo 1, comma 740 della legge 31 dicembre 2021 n.234.

9.32

Articolo 9, comma 5-bis e 5-ter

La disposizione in esame, reca al comma 5-bis, un'autorizzazione di spesa pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità. All'uopo si rappresenta che il 24 agosto 2019, il CONI ha reso noto sul proprio sito che in pari data l'assemblea annuale del Comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo (CIJM) aveva deliberato, a Patrasso, che la XX edizione dei Giochi del Mediterraneo, posticipata al 2026, si svolgerà a Taranto. Lo stesso comunicato ricordava che l'Italia ha già ospitato tre volte la manifestazione sportiva multidisciplinare dedicata ai 26 Paesi dell'area mediterranea, l'ultima delle quali, nel 2009, a Pescara. Il 9 giugno 2020, il Presidente della regione Puglia e il Sindaco di Taranto hanno sottoscritto lo Statuto del Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, in rappresentanza dei



due enti promotori e fondatori. Lo Statuto prevede che facciano parte del Comitato quali membri di diritto il Governo della Repubblica italiana, il CONI, il CIP e la provincia di Taranto. La titolarità della misura è in capo all'Agenzia per la coesione territoriale.

Il comma 5-ter stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dell'Autorità politica delegata per lo sport, da adottare d'intesa con la Regione Puglia, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso. Inoltre, il medesimo comma dispone che con i citati decreti si ripartiscono anche le relative risorse. Viene, inoltre, definito il significato di opere essenziali, connesse e di contesto. Gli interventi sono finanziati a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che, anche a seguito del rifinanziamento operato dalla legge di bilancio 234/2021, reca le occorrenti disponibilità.

9.0.6 rif

Art. 9-bis

La disposizione incrementa di 1 milione di euro per l'anno 2022 il fondo per il funzionamento degli impianti ippici di recente apertura, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

I relativi oneri sono coperti mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che reca le necessarie disponibilità.

10.0.19 rif

Art. 10-bis

10.0.22 rif

(Misure per il rafforzamento dell'azione dei confidi in favore delle PMI)

Le disposizioni non comportano nuovi oneri per la finanza pubblica.

La riformulazione della disposizione si limita, infatti, a prevedere una nuova forma di intervento da parte dei confidi a valere sulle medesime risorse.

Anche la soppressione del termine previsto dal terzo periodo del comma 54 citato non ha impatti finanziari negativi, atteso che la previsione è volta a rimuovere un vincolo temporale (oramai scaduto) per la sola operazione di assegnazione delle risorse residue del primo intervento a valere sulla provvista di 225 milioni del Fondo di garanzia per le PMI (volto a sostenere la crescita dimensionale e il rafforzamento patrimoniale dei confidi e attuato con d.m. 3 gennaio 2017), risorse che, nel rispetto della data massima prevista dalla norma (30 giugno 2019), sono state, però, già oggetto di accertamento e sono comunque disponibili sull'apposita contabilità speciale del medesimo Fondo di garanzia.

In particolare, con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 28 giugno 2019, l'importo di tali risorse residue, da destinare all'intervento previsto dal quarto periodo di cui al comma 54 (per la concessione di garanzie alle PMI da parte dei confidi, disciplinato con d.m. 7 aprile 2021 e non ancora avviato ad operatività), è stato già accertato in euro 34.638.000.

La scelta di sopprimere o prorogare il termine di assegnazione del predetto importo, pertanto, appare neutra sotto il profilo dell'importo di risorse interessate. L'opzione di rimuovere il termine finale appare però garantire maggiore flessibilità all'Amministrazione (ed è stata, dunque, preferita), posta la necessità di definire le disposizioni operative per l'avvio della misura di cui al citato DM 7 aprile 2021 e di operare un adeguato coordinamento delle diverse iniziative, tutte meritevoli di seguito per le condivisibili finalità di sostegno al credito e alla liquidità delle PMI.

Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 34.638.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.



3.76 t4 rif Art. 10-ter.

10.0.23

26.0.66

Il comma 1, esclude per il settore agricolo l'obbligo di presentazione di perizia tecnica prevista all'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (relativamente ai crediti di imposta di Transizione 4.0), prevedendo che l'assolvimento di tale onere possa essere adempiuto attraverso una autodichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Analoga esclusione il comma 2 la prevede nelle ipotesi previste all'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (sempre Transizione 4.0). La disposizione è pertanto di carattere strettamente ordinamentale e come tale non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

15.0.1000/

123 rif

Art. 10-quater

(Proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura e del termine della messa a disposizione della dichiarazione precompilata 2022)

In considerazione delle difficoltà di utilizzo della piattaforma dell'Agenzia delle entrate anche legate agli ultimi decreti antifrodi che prevedono le asseverazioni dei tecnici al fine del riconoscimento dei vari bonus edilizi, previste anche per la cessione del credito e lo sconto in fattura, la disposizione intende dare più tempo ai contribuenti per l'inserimento nella piattaforma della comunicazione dell'opzione per la cessione credito o sconto in fattura dei bonus edilizi spostando il termine dal 7 aprile al 29 aprile 2022 e conseguentemente, per dar tempo all'amministrazione finanziaria di elaborare i dati raccolti, viene previsto lo slittamento del termine entro cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata dal 30 aprile al 23 maggio.

Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.

28.0.30 t2

Art. 10-quinquies

Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio

Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.

Le attuali previsioni di riscossione, infatti, non ricomprendono le entrate derivanti dal recupero coattivo nei confronti dei soggetti che, non essendo riusciti a corrispondere entro il 9 dicembre 2021 quanto dovuto per le rate originariamente in scadenza negli anni 2020 e 2021, sono decaduti dalle definizioni agevolate (cd. "Rottamazione-ter" e cd. Saldo e stralcio").

Al contempo, prudenzialmente, non è stato stimato l'eventuale maggior gettito derivante dal recupero di incassi relativi a coloro che intenderanno aderire alla possibilità offerta dalla disposizione.

Analogamente priva di effetti finanziari è la previsione di differimento al 30 novembre 2022 dei termini di pagamento originariamente in scadenza nel corso del 2022 atteso che il nuovo termine di pagamento garantisce comunque l'acquisizione delle relative somme al bilancio dello Stato e degli altri enti creditori entro il 31 dicembre 2022.

11.0.2 T3

Art. 11-bis

L'art. 2, comma 80, della L. 191 del 2009 consente alle Regioni sottoposte a Piano di rientro del disavanzo sanitario, al ricorrere di determinate ipotesi previste al secondo e terzo periodo del medesimo comma, di destinare l'extra gettito derivante dalle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF alla riduzione delle predette maggiorazioni ovvero a finalità extrasanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali.

La disposizione, al **comma 1**, intende specificare che le Regioni possono destinare l'extra gettito anche nelle annualità successive a quelle del relativo accertamento e anche alla riduzione della pressione fiscale nonché alla copertura degli oneri finanziari concernenti il



servizio del debito relativo al settore sanitario. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione contenuta al **comma 2** non comporta alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica.

Prevede infatti, al primo periodo, che agli atti di riscatto di beni culturali in favore delle aziende del Servizio sanitario nazionale effettuati in forza di contratti di locazione finanziaria, si applichi quanto previsto dall'articolo 57 del Codice dei beni culturali (D.lgs. 24/2004) ovvero l'esenzione dell'autorizzazione per il trasferimento dell'immobile.

Prevede altresì, al secondo periodo, che in tali casi la richiesta avente ad oggetto la verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12 può essere formulata, entro sessanta giorni dal riscatto, dai soggetti beneficiari dello stesso ed il riscatto non è soggetto alla prelazione di cui agli articoli 60 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Il **comma 3** prevede l'inserimento dei commi 1-bis e 1-ter all'art. 16 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

In particolare, il **comma 1-bis** prevede l'introduzione di una procedura semplificata per l'avvio correlato dei programmi di smaltimento da parte di tutto il personale delle aree funzionali in servizio presso la Giustizia amministrativa, ad eccezione di quello assunto per le finalità proprie del PNRR e dei dirigenti della Giustizia amministrativa.

Nel rispetto dei principi fissati dall'art.14 del d.lgs. n. 165/2001, le misure sono individuate, secondo la rispettiva competenza, dal Segretario generale della Giustizia amministrativa e dal Presidente del Consiglio di Stato, quali organi di gestione di vertice del predetto personale.

Ai predetti Organi dovrà essere affidato il compito di predisporre una "macchina amministrativa" di supporto adeguata, per i Magistrati e per il personale assunto presso l'Ufficio del processo, in modo che si possa concretamente assicurare quella perfetta sinergia che consentirà l'abbattimento dell'arretato secondo la tempistica dettata dal PNRR.

La Giustizia amministrativa è chiamata ad assicurare l'abbattimento del 70% dei ricorsi pendenti alla data del 31 dicembre 2019, per numero complessivo di ricorsi pari a n. 93.127 nel quinquennio 2022-2026.

Ai fini della quantificazione delle risorse da destinare all'incentivazione del personale amministrativo, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale e del personale a tempo determinato assunto per le medesime finalità del PNRR, occorre premettere che, per l'anno 2022, sono state già fissate n. 342 udienze straordinarie per l'arco temporale maggio-dicembre 2022, escluso il periodo feriale, per una media mensile di circa 49 udienze. A regime il numero delle udienze dovrebbe essere di circa 537, con un abbattimento annuo di circa 18.625 ricorsi.

A fronte di questi dati, si deve ipotizzare che ogni dipendente possa essere coinvolto, in presenza o da remoto, in aggiunta all'ordinario carico di lavoro, in un progetto connesso, direttamente o indirettamente, al PNRR per un importo minimo forfettario di euro 140, pari al valore medio di circa 9 ore di straordinario mensili, con la partecipazione di tutto il personale in servizio.

Alla data del 31 gennaio 2022, il personale amministrativo in servizio, ammesso a partecipare, a domanda, è di n. 900 unità (escluso il personale assunto per il PNRR e il personale con qualifica dirigenziale).

Pertanto, l'onere massimo stimabile, a carico del bilancio della Giustizia amministrativa è pari ad euro 1.512.000 (euro 140X900X12), oltre oneri riflessi per un totale di euro 2.006.424.

Per il solo 2022, l'onere è rapportato a mesi 7, per un onere complessivo di 882.000, oltre oneri riflessi per un totale complessivo 1.170.414. Tale importo trova immediata copertura, nelle risorse già stanziare ai sensi del comma 1, del medesimo articolo (euro 6.650.000) tenuto conto della durata residua del progetto in corso, ferma restando la possibilità di intervenire ad una integrazione delle risorse, in sede di assestamento di bilancio per l'anno 2022. A regime, dal 2023 al 2026, le somme necessarie trovano copertura in risorse non utilizzate e disponibili



del bilancio della Giustizia amministrativa e derivanti da disimpegni ed economie di stanziamento. Ai fini meramente indicativi per l'anno 2021, le economie sono state quantificate in circa 23 milioni di euro.

Basti considerare che, per il solo 2022, le udienze straordinarie - dal 1° maggio al 31 dicembre 2022 – sono pari a n. 342 su di una media di n. 900 udienze “ordinarie”: il PNRR importa, a parità di personale in servizio, un'incidenza di lavoro aggiuntivo non inferiore al 40%, ferma restando l'ordinaria attività amministrativa.

Una tale temporanea eccezionalità, in presenza di significative carenze organiche nel profilo degli assistenti amministrativi, impone necessariamente l'individuazione di risorse straordinarie di incentivazione e di sostegno per la buona riuscita dei progetti.

Dal punto di vista finanziario, la disposizione, come già chiarito in sede di relazione tecnico-finanziaria al decreto del 30 dicembre 2021, non determina nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trovando copertura nel bilancio della Giustizia amministrativa in fondi effettivamente non utilizzati e disponibili, ulteriori rispetto a quelli già riservati al Personale di Magistratura (fissati in euro 6,65 milioni di euro annui). Si riportano di seguito i dati riepilogativi nella seguente tabella.

PROGETTO PNRR SMALTIMENTO ARRETRATO PERSONALE DELLE AREE FUNZIONALI A TEMPO INDETERMINATO							
ANNO	UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO (31/12/2021)	UDIENZE STRAORDINARIE PREVISTE	COMPENSO FORFETTARIO (9 ORE STRAORDINARIO)	COSTO PRO CAPITE LORDO DIPENDENTE	COSTO COMPLESSIVO	ONERI RIFLESSI	TOTALE
2022 (MAGGIO-DICEMBRE 7 MESI)	900	342	140	980,00	882.000,00	288.414,00	1.170.414,00
2023-2026	900	537	140	1.680,00	1.512.000,00	494.424,00	2.006.424,00

La disposizione di cui al **comma 4** prevede una maggiorazione dell'indennità di amministrazione in godimento al personale non dirigenziale in servizio presso gli uffici del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le ragionerie territoriali dello Stato e gli Uffici centrali di Bilancio del medesimo Dipartimento. Tale maggiorazione è connessa alle funzioni di audit del PNRR ai sensi dell'articolo 22 paragrafo 2, lettera c), punto ii), del Regolamento (UE) 2021/241 al relativo supporto. Per tali funzioni, come previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, i competenti uffici si avvalgono, nello svolgimento del controllo relativo a linee di intervento realizzate a livello territoriale, dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato. La medesima maggiorazione viene inoltre attribuita al personale non dirigenziale che opera presso gli Uffici centrali di bilancio per le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile connesso anche ai provvedimenti inerenti il PNRR.

L'onere di 6,5 milioni di euro annui corrisponde ad un tetto massimo di spesa per l'attribuzione della maggiorazione dell'indennità di amministrazione.

Nell'ambito del predetto tetto di spesa di euro 6,5 milioni, con decreto ministeriale, sentite le organizzazioni sindacali, sono individuati gli uffici, le misure ed i limiti di attribuzione della predetta maggiorazione.

Alla copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione della Tabella A del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca le necessarie disponibilità.

11.0.5 NF

Art. 11-ter.

(Ulteriori misure urgenti in materia di regioni e province autonome)

Le norme di cui al presente articolo, concernenti misure per le Regioni e Province autonome, non determinano effetti finanziari

In particolare, il **comma 1**, di natura ordinamentale, è diretto differire il termine per l'approvazione dei bilanci dell'esercizio 2021 da parte degli enti del SSN dal 30 aprile 2022 al 31 maggio 2022, il termine per l'approvazione dei suddetti bilanci da parte della giunta



regionale, dal 31 maggio 2022 al 15 luglio 2022 ed infine il termine per l'approvazione da parte della giunta regionale del bilancio consolidato del settore sanitario dal 30 giugno 2022 al 15 settembre 2022. La proroga, visto il protrarsi del contesto epidemiologico emergenziale legato alla diffusione del COVID-19 e l'impegno derivante dall'accelerazione della campagna vaccinale, è connessa alla necessità di rendicontare delle spese sanitarie sostenute dalle Regioni e Province autonome nell'anno 2021 e correlarle alla rispettiva copertura finanziaria. Il **comma 2** estende la disposizione di cui all'articolo 1, comma 286 della legge 234/2021, anche al pay-back effettivamente versato dalle Aziende farmaceutiche alle regioni con riferimento al superamento del tetto registrato nell'anno 2020. Trattasi, pertanto, di possibilità per le regioni di utilizzare le somme introitate, anche se soggette a contenzioso, per la copertura dei disavanzi 2021, ferma restando la compensazione a valere sul fabbisogno sanitario in caso di soccombenza in giudizio.

Il **comma 3** risulta finanziariamente neutrale, in quanto il mancato versamento per l'anno 2022 della quota annuale di cui al comma 2-novies dell'articolo 111 del decreto legge n. 34 del 2020 è compensato attraverso la rinuncia da parte delle stesse regioni, in corrispondente misura, del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145. Resta poi assicurato, in ogni caso, lo stanziamento nei bilanci regionali di risorse per investimenti con le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno 2022.

12.0.4 rif

Art. 12-bis.

(Disposizioni sulle procedure di reclutamento dei segretari comunali e provinciali)

Dall'attuazione delle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nello specifico:

Comma 1:

- lettera a) prevede il turn over al 120% (in luogo dell'attuale 100%) e, analogamente a quanto riferito in sede di relazione tecnica per la disposizione del turn over al 100% in luogo dell'80% – ora art. 6-bis del DL 80/2021 (c.d. decreto reclutamento) – i relativi oneri, ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. 465/1997, restano a carico dei bilanci dei comuni e delle province ove i segretari neo assunti prestano servizio, comunque nel rispetto della disciplina relativa alla spesa del personale in servizio negli EE.LL. Infatti, ai sensi del richiamato art. 15, il rapporto funzionale intercorre tra il segretario e l'ente locale presso il quale presta servizio (comune o provincia) e, nell'ambito di tale rapporto, è compresa anche l'erogazione del trattamento economico spettante a fronte delle funzioni svolte a favore dell'ente;

- le **lettere b) e c)** hanno natura ordinamentale, essendo volta all'applicazione - nel particolare ambito dei segretari comunali e provinciali - dei principi già valevoli per la generalità dei pubblici dipendenti. D'altro canto, la spesa prevista per la sostituzione trova già copertura nei bilanci degli enti locali corrispondenti, sostituendosi e non aggiungendosi a quella riferita al segretario iscritto nella fascia superiore.

Comma 2:

- la **lettera a)**, prevedendo la riduzione dagli attuali 6 a 4 mesi del corso-concorso di formazione e l'aumento dagli attuali 2 a 4 mesi del tirocinio pratico presso l'ente locale, lascia invariato il periodo complessivo di 8 mesi;

la **lettera b)** stabilisce una riserva, pari al 50%, dei posti messi a concorso per l'accesso alla carriera di segretario ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio. La disposizione non comporta nuove assunzioni e quindi nuovi oneri, in quanto prevede una riserva di posti sul totale di quelli già autorizzati e successivamente messi a concorso.

13.18 T2 **Articolo 13**



comma 5-bis

La norma prevede che in caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile. Non determina effetti finanziari in quanto di carattere ordinamentale.

comma 5-ter

Il comma 5-ter interviene sulle capacità assunzionali degli enti territoriali non soggetti alla nuova disciplina basata sulla sostenibilità finanziaria della assunzioni a tempo indeterminato di cui all'articolo 33 del decreto legge n. 34/2019, e per i quali, pertanto, continua ad applicarsi la previgente normativa la previgente in materia di turn over, estendendo al triennio 2022-2024 la possibilità di computare sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità.

Tale facoltà era stata introdotta dall'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 4/2019, applicabile alle Regioni e agli Enti locali, ai quali era stato consentito, per il precedente triennio 2019-2021, di effettuare nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente e nell'anno in corso.

La proroga temporale della predetta disposizione ora trova invece applicazione limitatamente alla più ristretta platea degli enti territoriali non soggetti alla sopra citata disciplina di cui all'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 e risulta neutrale agli effetti dei saldi di finanza pubblica in quanto consente la sola sostituzione di personale già in organico e cessato dal servizio in corso d'anno, senza oneri aggiunti a carico degli enti.

13.24

Articolo 13, comma 6-bis

La norma autorizza gli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 a derogare ai limiti previsti dai commi 897 e 898 della legge n. 145 del 2018 per l'utilizzo del risultato di amministrazione da parte degli enti in disavanzo, limitatamente alle quote vincolate riguardanti la quota capitale del debito, destinate alle estinzioni anticipate dei mutui.

La norma non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in quanto le altre spese riguardanti l'estinzione anticipata, quali interessi, commissioni e penali, sono finanziate dalle entrate correnti dell'ente, nell'ambito degli equilibri di bilancio.

13.23

Articolo 13, comma 6-ter

La norma prevede a legislazione vigente la riassegnazione delle risorse derivanti dalle revoche. Di conseguenza, la proroga della possibilità da parte del primo comune beneficiario di utilizzare tali risorse, modificando esclusivamente il soggetto attuatore non comporta oneri per la finanza pubblica.

13.0.3 T2

Art. 13-bis.

(Disposizioni finalizzate allo sblocco degli avanzi di amministrazione per rilanciare l'economia cittadina nelle aree urbane più disagiate)

La norma promuove nuove iniziative per lo sviluppo dei territori dei Comuni già destinatari di risorse per gli interventi di recupero di aree di degrado urbano previsti dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, consentendo ai medesimi Comuni l'utilizzo delle risorse residue di tale misura, sulla base di programmi di interventi sottoposti alla previa valutazione del Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Tuttavia, dette risorse sono state già oggetto di recente disposizione legislativa. Nel contesto delle misure adottate per far fronte all'emergenza epidemiologica, l'articolo 45 del decreto-



legge 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) ha, infatti, autorizzato i Comuni destinatari delle risorse per l'attuazione delle misure di cui al citato articolo 14 della legge n. 266 del 1997, ad utilizzare la quota libera da impegni delle risorse ad essi già trasferite dal Ministero dello sviluppo economico, prevedendone, altresì, l'utilizzo per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza da COVID-19. Pertanto, tale norma, da un lato ha modificato l'originaria destinazione delle risorse e, dall'altro, non ha contemplato una procedura di verifica o monitoraggio da parte del Ministero dello sviluppo economico sull'utilizzo delle medesime risorse.

Il tema dell'utilizzo di tali risorse è stato in passato già oggetto di attenzione ed anche segnalato dai Comuni interessati e trova fondamento nella successione di norme che hanno interessato la misura agevolativa.

Il citato articolo 14, in particolare, aveva istituito interventi volti al superamento di crisi di natura socio-ambientale in limitate aree di degrado urbano delle città di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia, misura da disciplinare con regolamenti del Ministro dello sviluppo economico.

Per l'attuazione della misura, il Ministero dello sviluppo economico ha trasferito ai Comuni interessati risorse pari a complessivi 237.130.769,44 euro, da utilizzarsi per diverse tipologie di intervento.

Successivamente, la misura di cui all'art 14 citato è stata abrogata dal combinato disposto dell'articolo 23, comma 7, e dell'allegato 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che non ha dettato, però, una disciplina specifica in merito alla sorte delle risorse trasferite e non utilizzate per gli interventi attuati, determinando un vuoto normativo e il conseguente stallo delle risorse interessate.

Rispetto alla sorte delle stesse risorse ha, infine, provveduto il richiamato decreto-legge n. 34 del 2020. Alla data di entrata in vigore dell'articolo 45 del predetto decreto, le risorse risultavano pari a complessivi 29 milioni di euro circa, distribuiti tra i 10 Comuni destinatari della norma originaria. Secondo le ultime rilevazioni disponibili del 2017 e 2018, in particolare, il dettaglio delle risorse disponibili per ciascun Comune interessato era il seguente:

Tabella riassuntiva art. 14 legge n. 266/1997:

COMUNI	RISORSE DM (1998-2007)	DISPONIBILITA'
Bologna	11.323.383,79	2.213.849,24
Venezia	8.336.815,00	1.236.662,24
Milano	38.812.322,35	2.159.205,77
Torino	26.839.925,02	183.468,00
Firenze	11.936.376,15	610.351,12
Roma	77.078.389,10	10.691.130,00
Bari	9.813.731,13	1.322.644,23
Genova	18.783.036,62	601.329,47
Napoli	29.289.773,88	9.024.625,68
Cagliari	4.917.016,40	1.150.000,00
Tot.	237.130.769,44	29.193.265,75



Con la disposizione in esame si introducono meccanismi di monitoraggio al fine di verificare la quota delle risorse disponibili e la quota utilizzata dai Comuni interessati. In particolare, si prevede che i Comuni presentano annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione di sintesi degli interventi avviati e delle spese sostenute per i programmi approvati. Le risorse per le quali non risultino trasmessi i programmi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione o per le quali i programmi non siano successivamente approvati dall'amministrazione comunale, sono versate dai Comuni, previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, all'entrata del bilancio dello Stato.

La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto gli interventi sono finanziati mediante la quota libera e restante delle risorse già trasferite ai Comuni dal Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

13.0.27 T3 Art. 13-ter

(Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale)

La disposizione interviene sulla normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Attualmente, a coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione, non possono essere conferiti tutta una serie di incarichi.

Al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai consiglieri nel corso del loro mandato, la disposizione prevede che a coloro che nell'anno precedente siano stati componenti del consiglio di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della regione che conferisce l'incarico possano comunque essere conferiti i seguenti incarichi:

- incarichi amministrativi di vertice della regione;
- gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
- gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;

gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

Dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

13.0.28 Art. 13-quater

La disposizione, modifica l'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al fine di prevedere che, nell'ambito del piano di risanamento delle aziende speciali e delle istituzioni a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali che abbiano registrato risultati negativi per quattro dei cinque esercizi precedenti, siano ammessi, da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, interventi di ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari di risorse. La disposizione prevede, inoltre, che l'adozione del piano possa essere accompagnata dalla copertura del disavanzo, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 194, comma 1, lettera b), del decreto 18 agosto 2000, n. 267 e che il piano costituisca un atto fondamentale ai sensi dell'articolo 114, comma 6, del decreto 18 agosto 2000, n. 267.

La disposizione è finalizzata a fornire maggiori certezze in ordine alle misure e strumenti di intervento che le pubbliche amministrazioni locali possono legittimamente attivare nell'ambito degli interventi di sostegno dei propri enti strumentali e tenuto, altresì, conto che gli interventi di sostegno finanziario espressamente autorizzati dalla norma appaiono preordinati all'esito positivo del percorso di risanamento degli enti strumentali medesimi. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

13.0.59 T2 Art. 13-quinquies.

(Canone Unico per infrastrutture di comunicazione elettronica)

La disposizione istituisce un Tavolo tecnico condotto dal Ministero dello Sviluppo economico e dal Ministero dell'Economia e delle finanze, al quale partecipano i soggetti istituzionali competenti e gli operatori coinvolti, anche tramite loro associazioni rappresentative, anche al fine di definire un idoneo quadro regolatorio ed attuativo.

Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti denominati, pertanto la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



- 13.0.95 rif** **Art. 13-sexies.**
(Disposizioni urgenti in materia di utilizzo delle risorse per la rigenerazione urbana nei comuni)
La disposizione, prevedendo il differimento del termine per la richiesta di contributo per i progetti di rigenerazione urbana da parte dei comuni (dal 31.3.2022 al 30.4.2022), ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 13.0.105** **Articolo 13-septies**
T2 rif **(Ulteriori misure urgenti in materia di enti territoriali)**
La norma non determina effetti finanziari prevedendo alcune specificazioni in materia di procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passività, ai sensi dell'articolo 268-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 13.0.143** **Art. 13-octies.**
rif **(Disposizioni urgenti in materia di Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare)**
La norma rende disponibili 30 milioni di euro, a valere sulle risorse ancora disponibili del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico e a incrementare l'accessibilità, la sicurezza e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici) di cui all'art. 1, commi 437 e seguenti, della legge 31 dicembre 2019, n. 160, per il finanziamento di due proposte per ciascuna delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Al momento dell'emanazione del bando relativo al predetto Programma con decreto interministeriale 16 settembre 2020, n. 395, le Province autonome di Trento e Bolzano non potevano accedervi perché esso era finanziato esclusivamente con risorse nazionali. Successivamente, il PNRR ha previsto un significativo finanziamento a valere su risorse europee, cui possono accedere anche le Province autonome di Trento e Bolzano.
In particolare, si evidenzia che tale destinazione di risorse non inficia in alcun modo il raggiungimento degli obiettivi previsti nel PNRR, in quanto in favore del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare sono stanziati 853,81 milioni di euro per il periodo dal 2020 al 2033, assicurando, quindi, ampia copertura alla disposizione, anche al netto delle risorse previste dalla legislazione vigente destinate al PNRR pari a 477 milioni di euro. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché si limita a destinare una quota delle risorse già stanziata a legislazione vigente in favore delle Province autonome di Trento e Bolzano che ne erano originariamente escluse.
- 14.0.26 rif** **Art. 14-bis**
La norma, al fine di erogare un contributo a favore delle famiglie e delle persone che utilizzano presso la propria abitazione l'energia elettrica per apparecchiature mediche necessarie al mantenimento della vita, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2022. I relativi oneri sono coperti mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che reca le necessarie disponibilità
- 15.0.1000** **Art. 15-bis.**
(Ulteriori interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)
La disposizione riproduce, con le occorrenti modifiche di coordinamento, l'articolo 5 del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, che viene contestualmente abrogato. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal citato decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13.
- 15.0.1000** **Abrogazione dell'articolo 16**
La disposizione riproduce, con le occorrenti modifiche di coordinamento, l'articolo 5 del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 nella parte in cui dispone l'abrogazione dell'articolo 16 del decreto legge n. 4/2022. Il provvedimento trasfuso viene contestualmente abrogato. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal citato decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13.



17.1 rif

Modifiche all'articolo 17 comma 1 e introduzione comma 1-bis.

Le modifiche apportate all'articolo 17 non determinano nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica

L'intero funzionamento delle due Commissioni (art. 8, commi 1 e 2-bis, Dlgs n. 152/2006) è per legge a carico dei privati proponenti i progetti da esse valutati, che versano somme - a titolo di "diritti di istruttoria" (articoli 23, comma 1, lett. f), e 33) - in misura variabile, proporzionata al valore dell'intervento cui si riferisce ciascun progetto. Queste somme sono vincolate, ex lege, al finanziamento del funzionamento delle due Commissioni.

L'attività svolta dalle due Commissioni non è dunque una funzione pubblica svolta ad iniziativa della PA e finanziata dalla fiscalità generale. E', all'opposto, un servizio pubblico, erogato a domanda del privato (che presenta l'apposita istanza), e versa una tariffa di importo variabile (a seconda, come detto, del valore dell'intervento).

E' dunque un'attività interamente finanziata dall'esterno, e non a carico della finanza pubblica. Peraltro, le somme versate dai privati a titolo di onere istruttorio sono corrisposte, a titolo tariffario ("diritti di istruttoria"), non semplicemente per avere il servizio richiesto, ma per averlo nei tempi previsti. E ciò è tanto vero che, se il servizio viene sì erogato ma in tempi più lunghi di quanto previsto dalla legge, il 50% dei diritti di istruttoria versati dal privato, gli va - per legge (art. 25, comma 2-ter, Dlgs n. 152/2006) - "rimborsato".

In particolare, la modifica di cui alla lettera a) prevede l'incremento del numero di componenti della Commissione VIA VAS di cui all'articolo 8, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, passando da 40 a 50 unità; tale incremento dei Commissari è a carico delle tariffe dei proponenti dei progetti, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del citato d.lgs., pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento alla lettera b), si rappresenta che lo svolgimento in videoconferenza dei lavori istruttori svolti dai Commissari nell'ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori avviene oltre il periodo dello stato di emergenza COVID 19 fino al 31 dicembre 2023.

La lettera c), a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Alla lettera d) si prevede che, in ragione della necessità di accelerare le procedure di valutazione ambientale delle opere attuative del PNRR e del PNIEC anche alla luce della instabilità sul mercato dei prodotti energetici, si prevede che il Ministero della transizione ecologica possa procedere, entro il 30 giugno 2022, alle necessarie modifiche del proprio regolamento di organizzazione; si tratta di una norma a carattere ordinamentale, priva pertanto di effetti sulla finanza pubblica.

18.0.7 rif

Art. 18-bis

La disposizione richiama misure temporanee per la raccolta e il trattamento dei RAEE, al fine di consentire la corretta raccolta e l'adeguato trattamento di talune categorie di RAEE, estendendo l'utilizzo dei depositi preliminari alla raccolta presso i distributori e dei depositi presso i centri di raccolta dei RAEE domestici. Inoltre, si incrementa la capacità annua e istantanea di stoccaggio per le operazioni di deposito preliminare e messa in riserva per i soggetti titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti, nonché per i titolari di autorizzazione per l'effettuazione delle operazioni di recupero.

Pertanto, si tratta di norme a carattere ordinamentale e procedimentale, prive di effetti per la finanza pubblica.

Ciò premesso, si rappresenta quanto segue.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto del 5 luglio 2021 ha disciplinato le modalità di erogazione dei contributi di cui all'art. 1, comma 614, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva, allo scopo di favorire il rinnovo del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e contestualmente promuovere l'economia circolare degli apparecchi obsoleti sostituiti.

Il decreto in parola consente, fino alla data del 31 dicembre 2022, l'ottenimento di un bonus pari al 20% di sconto, a tutti gli utenti finali, per l'acquisto di una nuova apparecchiatura in sostituzione di quella obsoleta, praticato dai rivenditori che hanno aderito all'iniziativa.



Tale circostanza, ha determinato alcune criticità relativamente allo straordinario incremento dei flussi generati di RAEE del Raggruppamento 3 (TV e monitor) di cui al Decreto Ministeriale 185/2007, che sembra accresciuto di oltre l'80% rispetto ai volumi ordinari. Tale circostanza comporta, conseguentemente, un incremento significativo delle quantità stoccate presso quegli impianti che sono autorizzati per il trattamento dei RAEE inclusi nel suddetto Raggruppamento.

In merito al comma 3, le autorizzazioni per gli impianti di gestione rifiuti, salvo quanto previsto per gli impianti di discarica in conformità alla normativa di settore, di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006, articolo 11, prevedono che le stesse includano la quantificazione delle garanzie finanziarie che devono essere prestate e che le medesime sono dovute solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto.

In particolare, quindi, le autorità competenti ex art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006 includono tra le «misure precauzionali e di sicurezza», che l'autorizzazione contenga le prescrizioni concernenti il rischio di incendio correlato alle tipologie e quantitativi di rifiuti autorizzati. In tal senso il contenuto dell'autorizzazione deve garantire l'attuazione dei principi «di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti» e pertanto le garanzie finanziarie devono essere adeguate rispetto agli effettivi rischi di gestione individuate dall'autorità competente.

Considerato che la deroga consentita con la disposizione in argomento circoscrive ad un periodo limitato la possibilità di aumentare il quantitativo da stoccare, a condizione che l'aumento rappresenti una modifica non sostanziale all'autorizzazione in essere, si ritiene che la garanzia già prestata in fase di autorizzazione sia sufficiente per coprire eventuali criticità o rischi che possano venire a determinarsi nell'ambito della gestione.

Laddove la gestione dei rifiuti avvenga invece secondo le procedure semplificate di cui all'art. 216 del d.lgs. n. 152/2006, le quantità massime dei rifiuti non pericolosi e pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso produttori, recuperatori e centri di stoccaggio intermedi, nelle more della adozione dei decreti di cui all'art. 214, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, rispettano quanto indicato rispettivamente all'art. 6 del D.M. 5 febbraio 1998 ed all'art. 4 del D.M. n. 161 del 12 giugno 2002, che non prevedono la prestazione di garanzie finanziarie.

La norma risulta, quindi, necessaria in quanto l'articolo richiama misure temporanee per la raccolta e il trattamento dei RAEE, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

19.8 rif

Articolo 19 comma 3-bis

19.3

La disposizione proroga anche per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 il potere di ordinanza del Ministro dell'istruzione relativamente alla validità e al successivo aggiornamento e rinnovo biennale delle graduatorie provinciali per le supplenze. Tale previsione è necessaria per portare a conclusione l'*iter* di adozione del regolamento delle nuove graduatorie provinciali senza impattare sull'avvio del prossimo anno scolastico.

19.16

A fini di coerenza, si dispone che l'aggiornamento delle graduatorie divenute ad esaurimento in forza dell'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 abbia validità biennale, ferma restando l'efficacia di eventuali procedure svolte o in corso di svolgimento a legislazione vigente per l'aggiornamento di tali graduatorie.

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo sufficienti allo scopo le risorse già stanziate a legislazione vigente.

19.12 T3 rif

Articolo 19 comma 3-ter

La misura di cui al comma 3-ter non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto riveste carattere meramente ordinamentale.

Il comma 3-ter è volto a chiarire un dubbio interpretativo inerente all'assunzione della carica di Presidente dell'INVALSI da parte di un dipendente dello stesso Istituto. Al fine di evitare che l'esiguità dell'indennità di carica del Presidente (attualmente disciplinata dal decreto interministeriale del 31 ottobre 2002) possa impedire, di fatto, a dipendenti dell'Istituto di accedervi, la disposizione, nelle more dell'eventuale adeguamento dello Statuto



dell'INVALSI, chiarisce che il dipendente, nominato Presidente, continua a percepire almeno il trattamento economico fondamentale, insieme all'indennità di carica.

La misura non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il dipendente che fosse nominato Presidente, anche quando abbia una qualifica di dirigente di ricerca, continuerebbe a percepire la sola parte fondamentale della retribuzione cui si aggiungerebbe l'indennità di carica (pari a 31.866 euro/anno), senza che da ciò discenda la necessità di una variazione finanziaria del bilancio dell'Istituto, avendo quest'ultimo la piena disponibilità per la copertura del relativo onere.

Il comma 3-quinquies interviene sull'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 59 del 2017, relativo all'accesso in ruolo nei ruoli di docente nella scuola secondaria. In particolare, si stabilisce che il docente, tenuto a rimanere per almeno due ulteriori anni nell'istituzione scolastica dove ha effettuato il periodo di prova, possa presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza. Inoltre, si prevede la possibilità per i docenti di accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.

19.80 T2 Articolo 19 comma 6-bis

rif La disposizione, di mera natura ordinamentale, si limita a chiarire che l'incremento del Fondo integrativo Statale (FIS) disposto in attuazione delle misure del PNRR si intende riferito anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La presente disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché la stessa prevede solo una estensione della platea dei soggetti destinatari del riparto che avverrà nei limiti delle risorse disponibili e con le modalità previste dall'art. 12 del DL 152 del 2021.

19.0.19 rif Articolo 19-bis

Si prevede l'istituzione di una nuova Direzione generale per l'ippica presso il MIPAAF mediante l'incremento di un posto di funzione dirigenziale di livello generale.

Il costo unitario annuo, comprensivo degli oneri riflessi, del dirigente di livello generale è riportato nella tabella seguente:

Unità richiesta	AREA QUALIFICA DIRIGENZA	TRATTAMENTO ECONOMICO AREA DIRIGENZA							Incremento prudenziale del 3,78% in virtù dell'imminente	Onere complessivo annuale n. 1
		Stipendio tabellare a	IVC	Retribuzione posizione fissa b	Retribuzione posizione variabile lettera b) ipotesi accordo 7 aprile 2021	Risultato medio sico 2020	Oneri riflessi a carico dell'Amm.ne (Contributi c/Amm.ne 29,88% e IRAP c)	Totale complessivo unitario		
1	Dirigente I fascia	€ 57.892,87	€ 0,00	€ 37.593,20	€ 59.500,00	€ 35.000,00	€ 70.928,65	€ 260.914,72	€ 9.862,58	€ 270.777,30

Gli oneri sono stati quantificati tenendo conto, per la prima annualità, della possibilità di ricoprire il posto dirigenziale di livello generale già dal mese di aprile 2022.

Oltre a questi indicati, la disposizione non comporta ulteriori oneri di personale e funzionamento in quanto l'istituenda Direzione generale si avvarrà delle tre posizioni dirigenziali di livello non generale in essere (attuali Uffici PQAI VI, VII e VIII) e del personale non dirigenziale già in servizio presso i predetti Uffici. Per tale ragione, la disposizione non prevede ulteriori modifiche della dotazione organica dirigenziale del Ministero, né modifiche della dotazione organica del personale non dirigenziale.

La copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 203.084 per l'anno 2022 e ad euro 270.778 a decorrere dall'anno 2023, è disposta mediante corrispondente riduzione della Tabella A del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che reca le necessarie disponibilità.



19.0.28 rif Art. 19-ter.

La disposizione consente un migliore espletamento delle procedure concorsuali per l'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia.

In particolare, si prevede che i concorsi siano indetti dal dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, ai sensi dell'articolo 426 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al fine di adattare la struttura e le modalità di predisposizione delle prove scritte alle specificità delle scuole con lingua di insegnamento slovena. La neutralità finanziaria è confermata dalla circostanza che **resta ferma la procedura vigente finalizzata alla preventiva autorizzazione ed individuazione dei posti di docenza da ricoprire.**

La disposizione, pertanto, è di natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

19.0.44 T2 Art. 19-quater
rif

La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di mobilità su posti in organico già disponibili e vacanti.

La disposizione deroga il vigente contratto collettivo solamente in due aspetti: elevando la percentuale rimessa alla mobilità interregionale, introducendo l'assenso da parte dell'ufficio scolastico regionale della regione richiesta.

19.0.54 Art. 19-quinquies
Rif.

Il comma 1 modifica il comma 470 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevedendo che la tecnostruttura di supporto ivi istituita è collocata presso il Ministero dell'università e della ricerca sotto forma di struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, articolata al suo interno in tre uffici dirigenziali di livello non generale.

Il comma 471, dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 ha autorizzato, a decorrere dal 2020, una spesa pari a 3 milioni di euro annui per l'organizzazione, il funzionamento e lo svolgimento delle attività (anche mediante accordi e convenzioni con le istituzioni universitarie) della Tecnostruttura

Il comma 2 specifica le attività della citata Tecnostruttura con particolare riferimento al supporto all'Osservatorio nazionale delle professioni sanitarie e all'Osservatorio nazionale della formazione specialistica sanitaria e prevede la presenza di diritto in seno all'Osservatorio nazionale della formazione specialistica sanitaria del direttore generale della Tecnostruttura e del Direttore generale competente per materia del Ministero della Salute.

I commi 3 e 4 prevedono che la Tecnostruttura di supporto sia costituita da una struttura dotata di un numero complessivo di 40 unità di personale, articolata in n. 1 di livello dirigenziale generale, n. 3 di livello dirigenziale non generale e n. 36 appartenenti all'Area III, posizione economica F1, con corrispondente incremento della dotazione organica del MUR.

L'attuazione della norma - che comporta oneri quantificati in euro 926.345,83 per l'anno 2022 ed euro 2.305.489,36 e a decorrere dall'anno 2023, trova copertura finanziaria nell'autorizzazione di spesa di 3 milioni di euro annui stanziata mediante il comma 471 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019.

In relazione agli oneri assunzionali relativi al personale dirigenziale e non dirigenziale è stato indicato il valore tabellare previsto dal CCNL 2019-2021 maggiorato di una percentuale "media" del 3,78% applicata alla retribuzione complessiva, comprensiva del trattamento accessorio e degli oneri riflessi (al netto dell'I.V.C).

Per quanto attiene all'importo dell'indennità di amministrazione spettante al personale di Area III – F1, è stato preso in considerazione il valore tabellare previsto per il Ministero dell'università e della ricerca (4.967,72 euro, di cui euro 2.195,00 quale incremento previsto con d.P.C.M. 23 dicembre 2021 concernente il "Riparto delle risorse del fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri").

Nelle tabelle seguenti, si rappresenta l'analisi degli oneri unitari annui lordi e l'onere assunzionale complessivo per l'anno 2022 e a decorrere dall'anno 2023 derivanti dall'attuazione del comma 3 e quantificati al comma 4.

Dirigente generale	
RETRIBUZIONE DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA COMPENSIVA DELLA TREDICESIMA	TOTALE ANNUO



STIPENDIO + 13^	57.892,87 €
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA	37.593,20 €
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE	51.152,53 €
TOTALE ANNUO LORDO DIPENDENTE	146.638,60 €
TOTALE ONERI RIFLESSI (38,38%)	56.279,89 €
TOTALE ANNUO COMPRENSIVO ONERI	202.918,49 €
RETRIBUZIONE RISULTATO CONTRATTUALE	13.312,42 €
STIMA INTEGRAZIONE RISULTATO	13.000,00 €
ONERI (32,70%)	8.604,16 €
TOTALE CON ONERI	34.916,58 €
ONERE COMPLESSIVO	237.835,08 €
ONERE COMPLESSIVO (incrementato del 3,78%)	246.825,24 €

Dirigente di II fascia	
RETRIBUZIONE DIRIGENTI DI II FASCIA COMPENSIVA DELLA TREDICESIMA	TOTALE PRO CAPITE ANNUO
STIPENDIO + 13^	45.260,67 €
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA	12.565,11 €
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE (media)	27.719,39 €
TOTALE ANNUO LORDO DIPENDENTE	85.545,17 €
TOTALE ONERI RIFLESSI (38,38%)	32.832,24 €
TOTALE ANNUO COMPRENSIVO ONERI	118.377,41 €
RETRIBUZIONE DI RISULTATO (medio)	20.547,00 €
ONERI (32,70%)	6.718,87 €
TOTALE CON ONERI	27.265,87 €
ONERE COMPLESSIVO	145.643,28 €
ONERE COMPLESSIVO (incrementato del 3,78%)	151.148,59 €

Aree	Fasce	Stipendio	Tredicesima mensilità	Indennità di amministrazione (importo aggiornato (cf. DPCM 23/12/2021)	Totale	Oneri riflessi			Totale	Competenz e accessorie medie (rif. d.l. 80/2021)	Totale	Incremento CCNL 2019-2021 (3,78%)	Totale trattamento economico complessivo al lordo degli oneri riflessi
						Pensione	Buonuscita	Irap					
Terza	1	22.291,78	1.857,65	4.967,72	29.117,15	7.046,35	1.653,85	2.474,96	40.292,31	2.673,00	42.965,31	1.624,09	44.589,40

Tabella riepilogativa degli oneri di personale per l'anno 2022 e a regime a decorrere dall'anno 2023



n. unità da assumere	qualifica	onere pro capite a regime	ratei	mesi (rateo 2022)	onere 2022 (rateo)	onere 2023 (a regime)
1	dirigente I fascia	246.825,24	maggio-dicembre 2022	8	164.550,16	246.825,24
3	dirigente II fascia	151.148,59	luglio-dicembre 2022	6	226.722,89	453.445,77
36	Area III-F1	44.589,40	settembre-dicembre 2022	4	535.072,78	1.605.218,35
40					926.345,83	2.305.489,36

Gli oneri per l'espletamento dei concorsi, in via prudenziale, sono quantificati in 100 mila euro per l'anno 2022 in coerenza con quanto già previsto per analoga disposizione (art. 64, comma 6-bis, secondo periodo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77).

In relazione alle spese di funzionamento, pari a euro 541.000 a decorrere dal 2022 previste al comma 4, sono stati presi in considerazione, in relazione alle unità da reclutare, i costi di postazione, materiali di consumo, utenze e spese per la locazione.

Il comma 5 prevede che agli oneri complessivi pari a euro 1.567.346 per l'anno 2022 e a euro 2.846.490 a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il comma 6 prevede che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca si provvede all'individuazione dell'articolazione degli uffici dirigenziali non generali e ai relativi compiti. La disposizione, avendo carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

20.0.16 Art. 20-bis

La disposizione intende specificare che l'Istituto superiore di sanità, nell'ambito delle attività di sorveglianza epidemiologica della circolazione del virus SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche svolte attraverso una rete di laboratori di microbiologia e di centri di sequenziamento genomico di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, possa avvalersi di laboratori con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza microbiologica, epidemiologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico.

L'articolo 34-bis, comma 2, ha previsto che, a tali fini, ciascuna regione e provincia autonoma implementi una rete di laboratori di microbiologia e di centri di sequenziamento genomico, individuati da un laboratorio pubblico di riferimento regionale che, in coordinamento con l'Istituto Superiore di Sanità, ai fini dell'accreditamento, ne verifica il possesso dei requisiti tecnici indicati dal Ministero della salute.

Si precisa che il laboratorio pubblico di riferimento regionale deve possedere comprovata esperienza pluriennale, pari ad almeno un triennio nell'ambito della sorveglianza microbiologica, epidemiologica e biomolecolare sulle malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico.

Pertanto, la disposizione in esame, attesa la sua natura ordinamentale, limitandosi a individuare le caratteristiche organizzative e qualitative che devono possedere i succitati laboratori già presenti sul territorio e di cui si avvale l'Istituto per lo svolgimento di attività particolarmente qualificate, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

20.0.20 Art. 20-ter

La disposizione al comma 1 prevede che le disposizioni di cui al comma 268 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021 n. 34, che prevedono che gli enti del SSN possano stabilizzare il personale del ruolo sanitario e degli operatori socio-sanitari che abbiano svolto la propria attività con contratti a tempo determinato per almeno 6 mesi durante l'emergenza pandemica, siano dirette anche ai sociologi e agli assistenti sociali (appartenenti al ruolo socio-sanitario istituito dall'art.34, comma 9 ter, del DL n.73/2021, convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106).

L'intervento normativo interviene nell'ambito delle risorse disponibili, atteso che la possibilità di stabilizzare avviene nel rispetto nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge



30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza.

Al comma 2, la disposizione intende consentire ai laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, la possibilità di prestare la loro collaborazione volontaria a titolo gratuito ed occasionale, al di fuori dell'orario dedicato alle attività formative, agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono, attività di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto del carattere volontario e gratuito dell'attività prestata.

20.0.21 rif

Art. 20-quater

Il comma 1 prevede la facoltà per l'INAIL di continuare ad avvalersi, fino al 31 ottobre 2022, del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 marzo 2022.

Trattasi di 199 incarichi, per i quali si riporta, di seguito, il dettaglio della quantificazione dell'onere complessivo. Per i medici con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, è stato stimato un costo annuo complessivo unitario di euro 80.000 (costo orario pari a 50 euro per circa 30 ore), mentre per gli infermieri con la medesima tipologia di incarichi, un costo annuo complessivo unitario di euro 40.000 (costo orario pari a 26 euro per circa 30 ore). Alla copertura degli oneri pari a 7.607.000 euro per l'anno 2022 si provvede nell'ambito del bilancio dell'Istituto, sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto-legge n. 154/2008, convertito dalla legge n. 189/2008.

Reclutamento			
Categorie	Unità	Trattamento economico procapite annuo lordo	Costo totale al lordo oneri riflessi
Medici specialisti ambulatoriali	127	80.000,00	10.160.000,00
Infermieri	72	40.000,00	2.880.000,00
Totale annuale	199		13.040.000,00
Totale dall'1/4/2022 al 31/10/2022	199		7.606.666,67

Al comma 2, la disposizione prevede la possibilità, per l'INAIL, di continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 marzo 2022, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato, in un minore numero massimo, pari a 170 unità.

Si riporta, di seguito, il dettaglio della quantificazione dell'onere complessivo, effettuata con riferimento ai valori del trattamento economico previsti dal CCNL 2016/2018 del comparto e dell'Area funzioni centrali.

Assunzioni a tempo determinato per la durata di 36 mesi			
Qualifiche	Unità	Costo unitario annuo al lordo oneri riflessi	Costo totale al lordo oneri riflessi
<i>MEDICI I livello TP</i>	100	98.535,15	9.853.515
<i>SANITARI</i>	70	53.199,14	3.723.939



TOTALE GENERALE ANNUO			13.577.454
Totale anno 2022 (2 mesi)			2.262.909
Totale anno 2023			13.577.454
Totale anno 2024			13.577.454
Totale anno 2025 (10 mesi)			11.314.545
TOTALE GENERALE PER 36 MESI			40.732.362

Di seguito, si riporta il dettaglio, con i relativi importi pro-capite delle voci di trattamento economico considerate ai fini della quantificazione

Trattamento economico											
CATEGORIA	QUALIFICA/PROFILO	STIPENDIO TABELLARE (x 13 ^a mensilità)	IVC ANNUALE (x 13 mensilità)	INDENNITA' DI ENTE (quota a carico del bilancio x 12 mensilità)	TOTALE TRATTAMENTO FONDAMENTALE	ONERI RIFLESSI TRATTAMENTO FONDAMENTALE (38,38%)	TOTALE TRATTAMENTO FONDAMENTALE LORDO ONERI RIFLESSI	TRATTAMENTO ACCESSORIO	ONERI RIFLESSI TRATTAMENTO ACCESSORIO (38,38%)	TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO LORDO ONERI RIFLESSI	TOTALE TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO LORDO ONERI RIFLESSI
MEDICI	MEDICI I livello TP	37.758,80	264,29	-	38.023,09	14.593,26	52.616,36	33.183,11	12.735,68	45.918,79	98.535,15
PERSONALE AREA C	SANITARI	24.173,99	169,22	501,00	24.844,21	9.535,21	34.379,42	13.600,03	5.219,69	18.819,72	53.199,14

Agli oneri pari ad euro 2.262.909 per l'anno 2022, ad euro 13.577.454 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 11.314.545 per l'anno 2025 si provvede a valere sulle risorse di bilancio dell'Istituto.

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari ad euro 1.165.398 per l'anno 2022, pari ad euro 6.992.389 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 5.826.991 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali nella missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

21.1 T2 **Articolo 21 comma 1 lett. a-bis**

La disposizione in esame, avente natura ordinamentale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica essendo volta ad introdurre un obbligo di legge in capo a operatori pubblici, privati accreditati e privati autorizzati, finalizzato a garantire la completezza informativa del FSE.

21.0.22 rif **Art. 21-bis**

21.0.23 rif **Commi 1 e 2:** gli oneri derivanti dalla disposizione, in relazione ai dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della salute, sono quantificati sulla base del contingente di dirigenti sanitari in servizio e delle unità già programmate da assumere.

Si è tenuto conto inoltre del personale dirigenziale a tempo determinato previsto dall'articolo 2 del decreto legge n. 18/2020 al fine di adeguare i livelli dei servizi del Ministero alle nuove esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19 (58 unità).

Il parametro di riferimento è l'importo dell'indennità di esclusività previsto dall'art. 89 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - Triennio 2016-2018, ad esclusione dell'aumento previsto dall'articolo 1, comma 407, della legge n. 178/2020 (+27%). Per i dirigenti a tempo determinato l'importo dell'indennità è stato parametrato a quello dovuto ai dirigenti medici e veterinari con anzianità di servizio inferiore ai 5 anni.

Pertanto, tenuto conto delle professionalità del personale dirigenziale presente in servizio e della relativa anzianità, nonché delle unità già programmate da assumere, l'onere è indicato nella tabella che segue:

**MEDICI E
VETERINARI**



INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA	IMPORTO ANNUO	unità	TOTALE	ONERI C/ENTE 24,20	IRAP 8,50	TOTALE CON ONERI
Indennità di esclusività	18.473,29	44	812.824,76	196.703,59	69.090,10	1.078.618,46

DIRIGENTI ALTRI INCARICHI anzianità superiore 15 anni	IMPORTO ANNUO	unità	TOTALE	ONERI C/ENTE 24,20	IRAP	TOTALE CON ONERI
Indennità di esclusività	13.857,58	140	1.940.061,20	469.494,81	164.905,20	2.574.461,21

DIRIGENTI ALTRI INCARICHI anzianità tra 5 e 15 anni	IMPORTO ANNUO	unità	TOTALE	ONERI C/ENTE 24,20	IRAP	TOTALE CON ONERI
Indennità di esclusività	10.167,99	98	996.463,02	241.144,05	84.699,36	1.322.306,43

DIRIGENTI ALTRI INCARICHI anzianità inferiore 5 anni	IMPORTO ANNUO	unità	TOTALE	ONERI C/ENTE 24,20	IRAP	TOTALE CON ONERI
Indennità di esclusività	2.519,19	137	345.129,03	83.521,23	29.335,97	457.986,22

ALTRE PROFESSIONALITA' SANITARIE

INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA	IMPORTO ANNUO	unità	TOTALE	ONERI C/ENTE 24,20	IRAP 8,50	TOTALE CON ONERI
Indennità di esclusività	18.473,29	8	147.786,32	35.764,29	12.561,84	196.112,45

DIRIGENTI ALTRI INCARICHI anzianità superiore 15 anni	IMPORTO ANNUO	unità	TOTALE	ONERI C/ENTE 24,20	IRAP	TOTALE CON ONERI
Indennità di esclusività	13.857,58	16	221.721,28	53.656,55	18.846,31	294.224,14

DIRIGENTI ALTRI INCARICHI anzianità tra 5 e 15 anni	IMPORTO ANNUO	unità	TOTALE	ONERI C/ENTE 24,20	IRAP	TOTALE CON ONERI
Indennità di esclusività	5.784,38	3	17.353,14	4.199,46	1.475,02	23.027,62

DIRIGENTI ALTRI INCARICHI anzianità inferiore 5 anni	IMPORTO ANNUO	unità	TOTALE	ONERI C/ENTE 24,20	IRAP	TOTALE CON ONERI



Indennità di esclusività	1.708,05	49	83.694,45	20.254,06	7.114,03	111.062,54
TOTALE GENERALE Le 495 unità sono così composte: 52 strutture complesse e 422 unità non di struttura complessa in servizio + 21 unità programmate		495	4.565.033,20	1.104.738,03	388.027,82	6.057.799,06

**IMPORTO ANNUO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO
ANNO 2022**

DIRIGENTI ALTRI INCARICHI T.D.	IMPORTO ANNUO	unità	TOTALE	ONERI C/ENTE 24,20	IRAP 8,50	TOTALE CON ONERI
Indennità di esclusività per incarichi inferiori a 5 anni	2.519,19	58	146.113,02	35.359,35	12.419,61	193.891,98
TOTALE GENERALE ANNO 2022						6.251.691,03

**IMPORTO ANNUO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO
ANNO 2023**

DIRIGENTI ALTRI INCARICHI T.D.	IMPORTO ANNUO	unità	TOTALE 3 MESI	ONERI C/ENTE 24,20	IRAP 8,50	TOTALE CON ONERI
Indennità di esclusività per incarichi inferiori a 5 anni	2.519,19	58	36.528,26	8.839,84	3.104,90	48.472,99
TOTALE GENERALE ANNO 2023						6.106.272,05

TOTALE GENERALE A PARTIRE DAL 2024	6.057.799,06
---	--------------

Ai relativi oneri pari ad euro 6.251.692 per l'anno 2022, ad euro 6.106.273 per l'anno 2023 e ad euro 6.057.800 a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Commi 3, 4 e 5: La disposizione, per le finalità ivi previste, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta al *turn over*, un contingente di personale di 25 dirigenti di seconda fascia (di cui 5 unità destinati ai SIFIP e 20 unità con incarichi di consulenza, studio e ricerca presso i Dipartimenti del Ministero), 100 unità di Area terza - posizione economica F1 e 60 unità di Area seconda - posizione economica F2.

Gli oneri derivanti dall'assunzione del predetto contingente di personale sono stati quantificati nel modo seguente, tenendo conto, per la prima annualità, dei necessari tempi tecnici di espletamento delle procedure di reclutamento, che non consentono di immettere in servizio il personale di cui trattasi prima del 1° ottobre 2022.

ONERE PRO-CAPITE

qualifica	Stipendio con 13 ^a	IVC Per 12	Indennità amm.ne	Elem. Preq.	Totale	Oneri Riflessi	Totale Con O.R.	accessorio	Totale Con accessorio	I.C.	Totale con I.C.
-----------	-------------------------------	------------	------------------	-------------	--------	----------------	-----------------	------------	-----------------------	------	-----------------



AIII-F1	24.162,43	156,00	5.536,00	0,00	29.854,43	11.458,13	41.312,56	4.307,82	45.620,38	1.724,45	47.344,83
All - F2	20.737,66	133,92	4.353,00	267,60	25.492,18	9.768,70	35.260,87	4.307,82	39.568,69	1.677,71	41.246,41
Dirigente 2^ fascia	Stipendio con 13^	IVC Per 12	Posizione parte fissa	Posizione Variabile E risultato	Oneri Riflessi	Totale Con O.R.	I.C.	Totale con I.C.			
	45.285,14	292,44	12.565,11	46.857,31	40.299,00	145.299	5.492,30	150.791,30			

ONERI TOTALI

Qualifica	Unità	Retribuzione pro capite	Onere a regime (dal 2023)	Rateo (3 mesi-ott-dic 2022)
Dirigente di seconda fascia	25	150.792	3.769.800	942.450
Area terza – F1	100	47.345	4.734.500	1.183.625
Area seconda – F2	60	41.246	2.474.760	618.690
TOTALI	185		10.979.060	2.744.765

La disposizione autorizza altresì per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 800.000 per la gestione delle procedure concorsuali e una spesa pari ad euro 200.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del predetto contingente di personale.

Infine, sono stanziati risorse per la corresponsione, al personale della aree da reclutare ai sensi della norma, dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario per i seguenti importi: per l'anno 2022, euro 328.115 e, a decorrere dall'anno 2023, euro 1.312.450.

Alla copertura degli oneri complessivi derivanti dall'attuazione della disposizione, pari ad euro 4.072.880 per l'anno 2022 e ad euro 12.291.510 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

22.0.12 rif Art. 22-bis

La disposizione proroga l'esenzione IMU relativa ai fabbricati a seguito degli eventi sismici del 2012, prevista dall'art. 8, comma 3, del D.L. n. 74 del 2012, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. Sulla base dei dati forniti dalle strutture commissariati per il ristoro del minor gettito ai comuni per l'esenzione relativa agli anni precedenti e applicando una percentuale di riduzione dei fabbricati inagibili in linea con il trend degli ultimi anni si stima una perdita di gettito IMU pari a -10,5 milioni di euro per l'anno 2022 (di cui -8,4 milioni di euro per IMU quota comune e -2,1 milioni di euro per IMU quota Stato). Agli oneri pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

22.0.32 rif Art. 22-ter

La riformulazione è volta a garantire, in caso di permanenza di soggetti evacuati a seguito di un'emergenza di protezione civile di rilievo nazionale anche a seguito della cessazione dello stato di emergenza, le misure di assistenza alla popolazione di cui all'articolo 25, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 fino alla data di scadenza della contabilità speciale appositamente aperta ai sensi dell'articolo 27 del predetto decreto legislativo. La disposizione prevede la possibilità, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di fornire assistenza alla popolazione nelle more del ripristino della propria abitazione a seguito del contributo di cui alla lettera e) del



citato comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018, su motivata richiesta del Presidente della Regione interessata e in caso di disponibilità delle occorrenti risorse non programmate nella contabilità speciale. La disposizione è eseguita nel limite delle risorse già assegnate e disponibili e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

23.0.9

Art. 23-bis

La disposizione consente l'attuazione di una Convenzione firmata tra il Ministro del lavoro e l'Ispettorato del lavoro (INL), la quale già prevede in via più generale la possibilità per il Ministro di avvalersi del Comando Carabinieri del lavoro. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e viene attuata sulla base del contingente in organico e con le risorse già assegnate all'INL a legislazione vigente.

23.0.10

Art. 23-ter

L'articolo 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78, stabilisce che agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica quando in comando di singole unità o gruppi di unità navali spetta, per il periodo di percezione dell'indennità d'imbarco, di cui all'articolo 4 della medesima legge, un'indennità supplementare mensile di comando navale nella misura del 30 per cento dell'indennità di impiego operativo, stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare.

Tale emolumento, spettante altresì agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica titolari di comando che abbiano funzioni e responsabilità corrispondenti a quelli richiamati al periodo precedente, è **stato esteso, soltanto nell'anno 2002**, al personale non dirigente dell'Arma dei carabinieri dall'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e viene corrisposto, a seguito dell'emanazione del decreto del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 13 settembre 2011, **a un numero particolarmente limitato di destinatari** (53 Comandanti di Tenenza e 439 Comandanti di Stazione dell'organizzazione territoriale con una forza organica pari o superiore a 17 unità), **in funzione delle risorse originariamente all'uopo stanziati**. Tale circostanza ha determinato un'evidente **sperequazione interna tra i titolari del medesimo incarico**, comportando:

- il riconoscimento dell'emolumento solo a **492** (pari al **10,6% degli aventi diritto** e al **0,47% della forza organica**) dei 4638 (pari al 4,48% della forza organica) comandanti di Tenenze e Stazioni, escludendo in tal modo i comandanti dei medesi reparti con forza organica inferiore alle 17 unità;
- l'impossibilità di elargire l'indennità ai comandanti della Stazioni che, pur avendo una forza organica inferiore a 17 unità, gestiscono una forza effettiva superiore.

Con l'articolo 1, comma 919, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse destinate per l'elargizione di tale compenso sono state incrementate di ulteriori € 7.600.000, al fine di poter corrispondere l'emolumento a tutti i Comandanti di Tenenza e di Stazione dell'organizzazione territoriale (4.638 un. - decorrenza dal 1° gen. 2021), a prescindere della forza organica del reparto, **superando finalmente la suddetta irragionevole sperequazione interna**, anche alla luce dell'interpretazione autentica data alla norma in parola dall'articolo 9, comma 35, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con cui si è stabilito che nella determinazione del contingente di personale interessato si tiene conto delle risorse appositamente stanziati.

L'intervento risulta aderente al principio di equiordinazione, di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, riferito alle funzioni e al relativo trattamento economico del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, in quanto l'estensione dei destinatari dell'indennità in esame consente di risolvere la sperequazione finora esistente tra titolari di analoghi incarichi, senza di fatto incrementare la platea degli aventi diritto per funzione.

Le altre Forze armate, infatti, già elargiscono l'indennità per il comando navale ai richiamati titolari di comando di singole unità, di gruppi di unità navali ovvero con responsabilità corrispondenti, equiparabili alle Tenenze e alle Stazioni dell'organizzazione territoriale dell'Arma di cui all'articolo 173 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Nelle altre Forze



armate e di polizia, l'indennità supplementare di comando, di cui all'articolo 10, comma 2, della Legge 23 marzo 1983, nr. 78, è attribuita a una platea di destinatari, appartenenti a numerose e diverse categorie che svolgono incarichi differenti.

La modifica non introduce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è finalizzata a rendere immediatamente disponibili le ulteriori risorse finanziarie che la legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha già assegnato all'Arma dei carabinieri, attestandole sui competenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa e consentendo, conseguentemente, di poter corrispondere l'indennità supplementare di comando a tutti i comandanti di Stazione e di Tenenza dell'organizzazione territoriale, aventi oggi pienamente diritto al suo riconoscimento; disporre direttamente delle risorse, prescindendo dai vincoli della concertazione riferita a uno specifico triennio, tenuto conto che il testo originario del comma 919 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nell'incrementare le risorse disponibili per la suddetta finalità, ha destinato le stesse al fondo per il rinnovo contrattuale riferito al periodo 2019-2021, di cui all'articolo 1, comma 436 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, subordinando pertanto la loro esigibilità alla conclusione delle relative procedure.

La disposizione non determina la necessità di ulteriore copertura finanziaria oltre a quella già prevista a legislazione vigente dallo stesso articolo 1, comma 919, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

23.0.15

Art. 23-quater

La disposizione emendativa incide sull'art 31, comma 1, del decreto legislativo 15/06/2015, n. 81 secondo cui il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto. Inoltre nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

La predetta disposizione ha efficacia fino al 30 settembre 2022.

La disposizione in parola proroga fino al 31 dicembre l'efficacia della medesima disposizione. La modifica normativa è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

23.0.31 rif

Art. 23-quinquies

La disposizione prevede che gli ormeggiatori e i barcaioli iscritti nei registri di cui agli articoli 208 e 216 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, ai fini della cancellazione dai predetti registri sono dichiarati inabili al lavoro portuale esclusivamente dal personale medico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Attualmente gli ormeggiatori e barcaioli iscritti nei registri di cui agli articoli 208 e 216 del D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 dichiarati inabili al lavoro portuale e cancellati dai predetti registri possono ottenere la pensione di inabilità ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 ove la commissione medica dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ne accerti i requisiti sanitari e vengano rispettati i requisiti assicurativi.

La norma prevede che la cancellazione dai registri di cui agli articoli 208 e 216 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione degli ormeggiatori e i barcaioli per inabilità al lavoro portuale sia dichiarata esclusivamente dal personale medico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). La pensione di inabilità ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 continua ad essere riconosciuta sulla base dei relativi requisiti contributivi e sanitari come disciplinati dalla predetta legge.

La disposizione non produce effetti finanziari non modificando le norme per la concessione dell'invalideità.



Inoltre, le attività di cui al primo periodo della presente disposizione sono effettuate dall'Inps con le risorse umane finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stante la marginalità della platea dei soggetti interessati.

24.20

Articolo 24 comma 5-bis

La norma, al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché al fine di sostenere gli investimenti, prevede la possibilità di applicare, in materia di proroga dei contratti di servizio di trasporto pubblico, l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1370 del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70.

Al riguardo si ricorda che l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1370/2007 prevede che: "Se necessario, tenuto conto delle modalità di ammortamento dei beni, la durata del contratto di servizio pubblico può essere prorogata, al massimo, del 50% se l'operatore del servizio pubblico fornisce beni di entità significativa in rapporto all'insieme dei beni necessari per la fornitura dei servizi di trasporto di passeggeri oggetto del contratto di servizio pubblico e prevalentemente finalizzati ai servizi di trasporto di passeggeri previsti dal contratto. Se i costi derivanti dalla particolare situazione geografica lo giustificano, la durata dei contratti di servizio pubblico di cui al paragrafo 3 nelle regioni ultraperiferiche può essere prorogata al massimo del 50%. Se l'ammortamento del capitale in relazione all'investimento eccezionale in infrastrutture, materiale rotabile o veicoli lo giustifica e se il contratto di servizio pubblico è aggiudicato mediante una procedura di gara equa, un contratto di servizio pubblico può essere concluso per una durata superiore. Per garantire la trasparenza in questo caso, l'autorità competente trasmette alla Commissione, entro un anno dalla stipula del contratto, il contratto di servizio pubblico e gli elementi che ne giustificano la durata superiore."

In particolare, la disposizione prevede che le autorità competenti possano applicare il richiamato articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1370 del 23 ottobre 2007 altresì nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza e/o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento.

La disposizione prevede, altresì, che la sopra detta proroga non possa in ogni caso superare il termine del 31.12.2026, e che, ai fine del calcolo, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento.

La norma ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

24.61

Articolo 24 comma 10-bis

La norma al comma aggiuntivo 10-bis dispone la proroga al 31 ottobre 2022 del termine previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto- legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per il perfezionamento dell'aggiornamento dei piani economici finanziari dei concessionari autostradali presentati nel termine del 30 marzo 2020, ciò in considerazione dei provvedimenti di regolazione e limitazione della circolazione stradale adottati nel periodo emergenziale da COVID 19 e della conseguente incidenza sulla dinamica dei transiti sulla rete autostradale. La disposizione di cui si dispone la proroga prevede che per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 e all'anno 2021 e di quelle relative a tutte le annualità comprese nel



nuovo periodo regolatorio, è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari predisposti è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, convertito, con modificazione, dalla legge n. 130 del 2018, dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il 30 marzo 2020 i concessionari erano tenuti a presentare al Concedente le proposte di aggiornamento dei piani economico finanziari, riformulate ai sensi della predetta normativa, che annullavano e sostituivano ogni precedente proposta di aggiornamento. I Concessionari, pur rispettando formalmente detto termine, hanno presentato delle proposte di piano economico – finanziario che, in ragione della loro incompletezza ovvero non piena corrispondenza ai requisiti definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti, hanno reso necessario lo svolgimento di un'attività di acquisizione ed integrazione documentale ed informativa particolarmente complessa e che non ha consentito di pervenire ad una conclusione dei relativi termini di approvazione entro il 31 dicembre 2021. Orbene, la disposizione prevede che l'aggiornamento dei piani economici finanziari presentati venga perfezionato entro e non oltre il 31 ottobre 2022, anziché entro il 31 dicembre 2021.

Tale disposizione si rende necessaria in ragione del dilatamento delle tempistiche delle procedure di aggiornamento dei piani economici finanziari alla luce della situazione di incertezze nella determinazione della dinamica dei transiti sulla rete autostradale a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 tuttora in corso che non ha consentito la predisposizione di proposte di piani finanziari sulla base di previsioni attendibili.

Trattasi di disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

24.63 T2

Articolo 24 comma 10-ter

La disposizione interviene sul comma 11-bis del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, da ultimo introdotto dall'articolo 16, comma 3-septies, lettera c), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.

In particolare, tale comma 11-bis ha introdotto la possibilità che – con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri – alcuni interventi tra quelli ricompresi nel piano predisposto dalla Società possano essere assoggettati alle procedure previste dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, purché caratterizzati da elevata complessità progettuale o procedurale. La norma vigente fa oggi riferimento agli interventi «ricompresi nel piano predisposto dalla Società ai sensi del comma 2», così limitando la possibilità di cui si è detto alle sole opere sportive, escludendovi quelle infrastrutturali per le quali l'assoggettamento a tali procedure risulta più conferente.

Con la disposizione si estende la possibilità di applicare il procedimento di cui al citato articolo 44 del decreto – legge n. 77 del 2021 anche agli interventi infrastrutturali.

In relazione a tale estensione delle procedure di cui al citato articolo 44 del decreto – legge n. 77 del 2021 agli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto – legge n. 16 del 2020, si precisa che, essendo l'individuazione degli interventi da assoggettare alle sopra menzionate procedure rimessa ad uno specifico d.P.C.M., adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con l'autorità di Governo competente in materia di sport, detta individuazione verrà effettuata tenendo conto non solo dell'effettiva esigenza di applicare le procedure *de quibus*, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi, ma anche della compatibilità di una siffatta estensione con il numero e la complessità di progetti sottoposti o da sottoporre obbligatoriamente all'esame del Comitato Speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, previsto dall'articolo 45 del medesimo decreto – legge n. 77 del 2021.



Alla luce delle considerazioni che precedono, è da escludere che la mera possibilità di estendere l'ambito di applicazione del procedimento di cui all'articolo 44 del decreto – legge n. 77 del 2021 anche gli interventi infrastrutturali olimpici possa incidere negativamente ovvero rallentare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del PNRR o del PNC.

La norma non appare suscettibile, pertanto, suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

25.2 rif

Articolo 25 comma 2-bis

La disposizione di cui alla **lettera a)** introduce il **comma aggiuntivo 2-bis** al fine di incrementare di 5 milioni di euro per ciascuna delle annualità dal 2022 al 2027 le risorse destinate al sostegno delle imprese ferroviarie delle merci di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla lettera b) si prevede la relativa copertura finanziaria di tale incremento, mediante riduzione, nella misura di 5 milioni di euro per ciascuna delle annualità dal 2022 al 2027, dello stanziamento disposto dall'articolo 214, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

L'articolo 214, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede uno stanziamento pari a 1.190 milioni di euro (di cui 70 milioni di euro per l'anno 2020 e di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034) al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020.

L'articolo 25 del D.L. 4/2022 ha ridotto l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034.

Il **comma aggiuntivo 2-ter**, introdotto **dalla medesima lettera a)** della disposizione, autorizza una spesa di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 25 milioni di euro annui dal 2028 al 2031 a favore di ANAS S.p.A., al fine di compensare la società degli oneri derivanti da:

- il calo delle entrate dovuto alla riduzione della circolazione autostradale conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2021;
- l'incremento dei costi sostenuti da ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade statali in gestione per l'anno 2021;

Difatti, dai dati acquisiti da ANAS S.p.A., risulta che gli oneri di cui al comma 2-ter sono quantificabili come segue:

- 84,3 milioni di euro per la compensazione nell'anno 2021 degli oneri derivanti dal calo delle entrate dovuto alla riduzione della circolazione autostradale conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- 19,6 milioni di euro per la compensazione dell'incremento dei costi sostenuti da ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2021.

Con riferimento agli oneri relativi alla compensazione nell'anno 2021 derivanti dal calo delle entrate dovuto alla riduzione della circolazione autostradale si rappresenta la seguente situazione: ANAS S.p.A. ha erogato, sulla rete di competenza, i servizi di Manutenzione Ordinaria, oltre agli altri servizi di gestione previsti dall'Allegato B del Contratto di Programma (di seguito CdP), sulla base del corrispettivo di esercizio definito nello stesso CdP che determina il valore delle prestazioni per un importo pari a 675,1 milioni di euro; tuttavia, nel 2021 le risorse acquisite a titolo di corrispettivo, derivanti dalle percorrenze autostradali, a motivo del perdurare della crisi Covid, non sono risultate sufficienti per la copertura dei servizi erogati, per un importo pari a 82,5 milioni di euro, **in base ai dati di preconsuntivo 2021**.




All'importo così determinato (82,5 milioni di euro) si aggiungono gli effetti relativi al Canone di Concessione ex art. 1, comma 1020 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, connessi alla contrazione delle percorrenze e quindi dei proventi delle Società concessionarie per un importo pari a 1,8 milioni di euro; tale importo è determinato come scostamento tra quanto consuntivato nel 2019 (31,1 milioni di euro) e **quanto risultante dal pre-consuntivo 2021** (29,3 milioni di euro). Tali oneri verranno comunque rendicontati e certificati ai sensi del **comma 2-quater**.

Per quanto riguarda i costi di illuminazione della rete di competenza, nell'anno 2021 – sulla base del consuntivo contabile della Società - si è rilevato un incremento rispetto alle previsioni del Contratto di Programma di ANAS S.p.A., di 19,6 milioni di euro.

Si osserva al riguardo che mentre le voci relative ad imposte, dispacciamento e oneri di sistema hanno valori stabiliti dall'ARERA con cadenza trimestrale, per l'approvvigionamento di energia elettrica Anas aderisce, dal 2015, alle convenzioni Consip e che la fornitura di energia elettrica aziendale avviene allo stato attuale tramite l'adesione, per oltre il 99% dei punti di prelievo, al lotto 17 Italia della Convenzione Consip EE18. Tale componente energia oggetto del contratto Consip risulta essenzialmente basata sul PUN (Prezzo Unico Nazionale, prezzo di riferimento all'ingrosso dell'energia elettrica), che viene contrattato ogni giorno sulla Borsa Elettrica Italiana (IPEX - Italian Power Exchange); al suddetto valore si aggiunge uno spread (che rappresenta il ricavo del fornitore).

A partire dalla seconda metà del 2021 il PUN ha subito una crescita esponenziale passando da 90 a 300 €/MWh.



Con riferimento all'anno 2021 pertanto il costo rilevato attualmente nella contabilità di Anas sulla base delle fatture emesse dai fornitori è pari a €/ML 83,4, rispetto ad una previsione del Contratto di Programma - Parte Servizi pari a €/ML 63,8, con un conseguente differenziale di €/ML 19,6.

Costi illuminazione	Importi in €/ML
CdP Servizi 2021	63,8
Consuntivo 2021	83,4
Stima differenziale	19,6

Fonti: Contratto di Programma – Parte Servizi, Contabilità Generale 2021

Il **comma 2-quinquies** prevede la copertura finanziaria attraverso il contestuale e corrispondente definanziamento di quota parte dell'annualità 2027 e delle annualità dal 2028 al 2031 di cui al comma 1 dell'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34. Difatti, il comma 1 dell'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con



modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha autorizzato la spesa in favore dell'ANAS S.p.A. di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di compensare ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate relative all'anno 2020 derivanti dalla riscossione dei canoni per la somma complessiva di 350 milioni di euro.

Il decreto interministeriale n. 488 del 2 dicembre 2021 ha quantificato il contributo a favore dell'ANAS S.p.A. per la compensazione dei minori incassi 2020 nell'importo complessivo di euro 170,7 milioni di euro e, di conseguenza, impegnato la somma di 25 milioni di euro per l'anno 2021 e per gli esercizi futuri, di pari importo, fino all'anno 2026, e la somma di 20,7 milioni di euro per l'anno 2027.

Risultano pertanto disponibili risorse per 4,3 milioni di euro per l'anno 2027 e per 25 milioni di euro per gli anni 2028 al 2034.

25.2 rif

Modifica articolo 25 comma 3.

La disposizione, alla **lettera b)** prevede la copertura finanziaria degli oneri previsti dal comma 2-bis introdotto dalla lettera a) mediante riduzione, nella misura di 5 milioni di euro per ciascuna delle annualità dal 2022 al 2027, dello stanziamento disposto dall'articolo 214, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

25.0.6 T2

rif

Art. 25-bis

La disposizione consente l'esercizio delle professioni di medico e infermiere a bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali adibite alla navigazione marittima, senza richiedere il requisito della conoscenza della lingua italiana, a condizione che la società di gestione assicuri la presenza a bordo di personale sanitario in possesso delle competenze linguistiche idonee ad assicurare la comunicazione tra l'assistito e lo staff sanitario.

La disposizione, avente natura ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto concerne la previsione di uno specifico monitoraggio effettuato dal Ministero della salute sulla qualità dell'assistenza sanitaria erogata a bordo delle navi, si rappresenta che l'amministrazione provvede all'attuazione della disposizione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

25.0.20 rif Art. 25-ter

Con la disposizione si interviene sull'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 al fine di prevedere che ai finanziamenti ivi previsti possano accedere anche le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un apposito fondo denominato « Fondo per la strategia di mobilità sostenibile », con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034 finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, con l'obiettivo di ridurre, entro l'anno 2030, le emissioni nette di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli registrati nell'anno 1990, sino al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050. Tali risorse sono destinate, tra l'altro, al rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale, all'acquisto di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie non elettrificate, alla realizzazione di ciclovie urbane e turistiche, allo sviluppo del trasporto merci intermodale su ferro, all'adozione di carburanti alternativi per l'alimentazione di navi ed aerei e al rinnovo dei mezzi adibiti all'autotrasporto.



La disposizione di cui al comma 1, prevedendo che ai finanziamenti previsti sull'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, possano accedere anche le province autonome di Trento e di Bolzano, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

26.18 Modifica rubrica articolo 26

La disposizione consente, per i vini con Indicazione Geografica Tipica (IGP), il taglio, fino ad un massimo del 15%, con vini prodotti al di fuori della zona di produzione, senza che ciò determini la perdita della specifica IGP. La disposizione è pertanto di natura ordinamentale e non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

26.10 Modifica rubrica articolo 26 comma 2

Il comma 1 dell'articolo 26 prevede, al fine di tutelare gli allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione dal virus responsabile della peste suina africana e indennizzare gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati, la istituzione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di due fondi denominati, rispettivamente, «Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di bio sicurezza», con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola», con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022. La presente disposizione, tra le circostanze indicate al comma 2 alla base dei criteri previsti per la destinazione delle risorse del fondo di parte capitale, introduce anche la "eventuale realizzazione di progetti di riduzione dell'uso delle gabbie". La norma, in altri termini, si limita ad introdurre un principio di preferenza (peraltro eventuale) nella destinazione delle risorse del fondo, in favore delle imprese che abbiano maggiormente rispettato i criteri di sostenibilità ambientale e benessere animale nel loro business plan.

La disposizione ha pertanto carattere meramente ordinamentale e non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

26.18 Articolo 26 comma 4-bis

26.0.34 T2 rif La disposizione consente, per i vini con Indicazione Geografica Tipica (IGP), il taglio, fino ad un massimo del 15%, con vini prodotti al di fuori della zona di produzione, senza che ciò determini la perdita della specifica IGP. La disposizione è pertanto di natura ordinamentale e non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

26.0.27 rif Art. 26-bis

La disposizione prevede che le Regioni possano promuovere iniziative sul territorio al fine di far conoscere la rete di aziende aderenti al turismo lattiero caseario o alle vie del formaggio. Al riguardo, trattandosi di una facoltà per gli enti interessati, non si ascrivono effetti.

La disposizione, infatti, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le Amministrazioni interessate già provvedono all'attività di promozione in esame (peraltro del tutto facoltativa), nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, mediante, quindi, l'utilizzo delle strutture informatiche in possesso e del personale già reclutato.

26.0.30 rif Art. 26-ter

26.0.31 rif La disposizione in esame si inquadra nell'ambito della legislazione relativa al controllo e l'igiene dei prodotti alimentari. Tale sistema è regolato da disposizioni unionali, quali il Regolamento (CE) 852/2004/ e il Regolamento (CE) 1169/2011 e si basa sull'efficace applicazione delle procedure che si fondano sui principi del sistema HACCP. Esso è volto ad aiutare gli operatori del settore alimentare a conseguire un livello più elevato di sicurezza alimentare attraverso la collaborazione e l'impegno pieno dei dipendenti, debitamente formati, delle imprese alimentari. Tale apparato, che non si considera quale meccanismo di autoregolamentazione, non sostituisce i controlli ufficiali, che, nel caso di specie, vengono effettuati comunque nell'ambito dell'ordinaria attività di verifica. Si segnala da ultimo, che l'efficacia della misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. Alla luce di quanto esposto, la disposizione non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. <



26.0.41 T2 Art. 26-quinquies

rif La presente disposizione non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita ad innalzare la riserva delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 128 della legge di bilancio 2021, in favore del settore avicolo.

26.0.43 Art. 26-sexies

26.0.44 Il comma 528 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dispone che “Una quota non inferiore a 30 milioni di euro dello stanziamento previsto, per l'anno 2022, dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' destinata a misure in favore della filiera delle carni derivanti da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, nonche' delle uova di volatili in guscio, fresche e conservate, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 129, della medesima legge n. 178 del 2020” Con la presente disposizione, che aggiunge un periodo al suddetto comma 528, viene solo previsto che le risorse ivi previste siano impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022.

La disposizione prevede solo una priorità di destinazione delle risorse già stanziate e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

26.0.54 rif Art. 26-septies

La disposizione ha carattere prettamente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

27.1 Articolo 27 comma 1-bis

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le remunerazioni sarebbero corrisposte “nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche a valere sui quadri economici degli investimenti che concorrono a realizzare” come già previsto all'articolo 10, comma 7 quinquies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. La disposizione ha pertanto carattere abilitativo, consentendo alle amministrazioni pubbliche di avvalersi in senso ampio di CDP per le attività finanziate dai fondi strutturali europei, anche in linea con esperienze già collaudate a livello europeo (quali la BEI) e a livello di singoli Stati membri dell'UE attraverso gli Istituti nazionali di promozione (quali la tedesca KfW e la francese CDC). Il citato art. 10, comma 7 quinquies del D.l. n. 121/2021, infatti, già consente alle amministrazioni di avvalersi di CDP nell'ambito del PNRR. Stante la stretta complementarietà tra l'attuazione del PNRR e quella dei vari fondi di matrice europea per periodi di operatività, finalità, modalità di esecuzione e obiettivi generali perseguiti, si propone di ampliare l'ambito di applicazione della suddetta norma anche agli altri fondi europei, al fine di garantire la piena attuazione dello stesso PNRR e la massima sinergia tra i diversi interventi. La disposizione consentirebbe alle diverse amministrazioni di promuovere, attraverso CDP, l'utilizzo di strumenti finanziari ai sensi della regolamentazione europea. Tali strumenti permettono di conseguire un importante vantaggio rispetto ad altre forme di intervento grazie alla capacità di sviluppare risultati significativi in termini di: 1. effetto leva, ossia la capacità di mobilitare un ammontare di risorse complessivamente superiore rispetto a quelle destinate al contributo pubblico; 2. rotatività, ossia la possibilità di generare flussi di reimpiego delle risorse pubbliche allocate, ad esempio in funzione dei rimborsi che intervengono sui finanziamenti assistiti dallo strumento finanziario; 3. blending, ossia la possibilità di intervenire con un mix di strumenti/fonti di finanziamento, attivando sinergie in grado di massimizzare l'efficacia delle iniziative.

27.0.5 rif Art. 27-bis

Il decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979, recante “Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale” ha disciplinato i requisiti per svolgimento della attività della categoria dei sommozzatori in servizio locale, quale personale addetto ai servizi portuali.

La disposizione è finalizzata a prevedere l'adozione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di procedere all'aggiornamento dei



requisiti professionali previsti per la categoria dei sommozzatori in servizio locale, quale personale addetto ai servizi portuali, di cui al citato decreto del Ministro della marina mercantile, ciò anche al fine di prevedere la figura dei sommozzatori che operano in impianti di acquacoltura e disciplinarne l'ambito di attività.

La disposizione, finalizzata ad adeguare e ad aggiornare il sopra richiamato decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979 per consentire l'aggiornamento dei requisiti professionali previsti per la categoria dei sommozzatori in servizio locale, ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15.0.1000 Modifiche all'articolo 28.

La disposizione riproduce, con le occorrenti modifiche di coordinamento, l'articolo 1 del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, che viene contestualmente abrogato. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal citato decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13.

15.0.1000 Articolo 28-bis

La disposizione riproduce, con le occorrenti modifiche di coordinamento, l'articolo 2 del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, che viene contestualmente abrogato. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal citato decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13.

15.0.1000 Articolo 28-ter

La disposizione riproduce, con le occorrenti modifiche di coordinamento, l'articolo 3 del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, che viene contestualmente abrogato. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal citato decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13.

15.0.1000 Articolo 28-quater

La disposizione riproduce, con le occorrenti modifiche di coordinamento, l'articolo 4 del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, che viene contestualmente abrogato. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal citato decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13.

28.0.19 Art. 28-quinquies

Il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, nel recepire la Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE, ha novellato il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, comportando - tra l'altro - una modifica dell'articolo 12 da cui è derivata un'inedita estensione del segreto d'ufficio sulle informazioni antiriciclaggio in possesso delle autorità di cui all'art. 21, co. 2, lett. a) (Ministero dell'economia e delle finanze, Unità d'Informazione Finanziaria, Autorità di vigilanza, Direzione investigativa antimafia e Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza) anche alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri, derogabile solo in pendenza di un procedimento penale ovvero nei casi di cooperazione tra le Forze di polizia.

Prima della novella, infatti, l'Unità d'Informazione Finanziaria riceveva dagli omologhi organi esteri (*Financial intelligence units*) "informazioni" relative, tra l'altro, a nominativi le cui operazioni finanziarie (sulla base di spunti di *intelligence*) fossero risultate d'interesse con riferimento a ipotesi di terrorismo e le trasmetteva immediatamente agli "organi delle indagini". Il sistema rispondeva a una duplice esigenza: da un lato comunicare i dati finanziari alla Guardia di finanza, quale organo di polizia valutaria, dall'altro informare tempestivamente anche i Servizi centrali di polizia giudiziaria di cui all'articolo 12 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 203, quali assetti antiterrorismo nazionali, affinché potessero avviare immediate attività di riscontro del dato "grezzo" secondo le rispettive sensibilità e capacità operative.

Tale previsione normativa ha determinato, in concreto, l'annichilimento di adeguate forme di collaborazione istituzionale tra le Forze di polizia a competenza generale, di cui all'articolo



16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e l'Unità d'Informazione Finanziaria, con evidenti riflessi sulla reciproca, immediata interlocuzione e sullo scambio di puntuali informazioni. Al riguardo si segnala che, durante e dopo i lavori parlamentari che hanno portato a questo approdo, non sono mancati significativi contributi da parte di autorevoli attori istituzionali (tra cui il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e il Direttore dell'Unità d'Informazione Finanziaria), volti a evidenziare i possibili effetti negativi sulla prevenzione/contrasto delle più gravi fattispecie criminali, quali i delitti in materia di terrorismo, attribuiti alla competenza concorrente di tutte le forze di polizia.

Ciò posto, è necessario restituire agli assetti antiterrorismo nazionali la facoltà di ottenere tempestivamente informazioni di vitale importanza per l'efficace conduzione di indagini complesse. La loro cesura, infatti, priva tali assetti della possibilità di esaminare nell'immediatezza dati che invece, messi a sistema con i rispettivi patrimoni informativi, potrebbero risultare finanche sintomatici di imminenti azioni terroristiche, consentendo di adottare le necessarie e immediate iniziative sul piano preventivo e repressivo.

Pertanto, la disposizione è volta a ripristinare l'efficienza del fondamentale circuito informativo che permetterà a:

- l'autorità giudiziaria ovvero alle Forze di polizia di acquisire le informazioni finanziarie necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale;
- i servizi centrali di polizia giudiziaria di cui all'articolo 12 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 203, di disporre, nei casi di assoluta urgenza, di informazioni e analisi finanziarie dell'Unità d'Informazione Finanziaria per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di specifiche condotte riconducibili ai delitti contro la personalità dello Stato, con particolare riferimento a quelle previste dagli articoli da 270 a 270-septies del codice penale.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica non attribuendo nuovi compiti alle articolazioni delle forze di polizia sopra richiamate.

29.10 rif

Articolo 29 comma 11-bis

29.12

La disposizione è volta a consentire la possibilità per le stazioni appaltanti, in relazione agli accordi quadro di lavori già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore della disposizione, ai fini della esecuzione di detti accordi, di poter utilizzare le risultanze dei prezzari regionali aggiornati secondo le modalità prevista da comma 12 dell'articolo 29, ovvero nelle more dell'aggiornamento, incrementare o ridurre le risultanze dei prezzari in ragione degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 29. La previsione stabilisce specificatamente che il ricorso alla stessa debba avvenire nei limiti delle risorse complessivamente stanziato per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro. La presente disposizione ha carattere ordinamentale e quindi non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

29.14

29.15

29.18

29.20

29.63

Articolo 29 comma 13-bis

In materia di funzionamento del collegio consultivo tecnico, la disposizione è finalizzata a coordinare la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, con quanto disposto dal comma 1 del medesimo articolo 6.

Infatti, il comma 1 dell'articolo 6, che disciplina il Collegio consultivo tecnico, prevede che *“Fino al 30 giugno 2023 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 nonché di rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data.”*, mentre il comma 6 prevede che *“Il collegio consultivo*



tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti. Nelle ipotesi in cui ne è obbligatoria la costituzione, il collegio può essere sciolto dal 31 dicembre 2021 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti.”.

Orbene la disposizione è finalizzata ad allineare il termine previsto dal comma 6 con quello del comma 1, differendo dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023, il termine entro cui le parti hanno la possibilità di sciogliere il collegio consultivo su accordo delle parti.

La previsione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

29.0.22

Art. 29-bis

La disposizione si riferisce ad un'unica procedura concorsuale che ha già formato oggetto di precedenti interventi (ci si riferisce, in particolare, all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e all'articolo 260-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dell'erario atteso che l'assunzione degli allievi agenti in parola è disposta nei limiti numerici e finanziari previsti dal *turn-over* e previa autorizzazione per ciascuno degli anni 2022 e 2023 con il DPCM di cui agli articoli 9-bis e 10 del d.l. 112 del 2008 in relazione rispettivamente alle cessazioni intervenute negli anni 2021 e 2022.

Il numero massimo dei possibili destinatari della nuova procedura è di 1.300 unità.

La quantificazione delle unità da assumere viene a determinarsi sulla scorta del dato esperienziale. Il dato di partenza è costituito dal numero - pari a 4.260 unità - dei candidati idonei alle prove scritte che abbiano conseguito un voto pari o superiore a quello dell'ultimo candidato utilmente collocatosi in graduatoria ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

L'esperienza pregressa, maturata con riferimento alle selezioni già concluse, indica che, dei candidati convocati, solamente 1 su 4 si è effettivamente presentato alla convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica, psico-fisici e attitudinali ed è risultato idoneo.

Sulla scorta di tali considerazioni, un'autorizzazione ad assumere nel limite massimo di 1.300 unità, pari a un terzo di quelli che saranno convocati, appare in grado di assorbire i candidati che risulteranno idonei ai predetti accertamenti.

La norma in esame dispone l'assunzione, previa autorizzazione con citato DPCM di massimo 600 unità per il 2022 e massimo 700 unità per il 2023, a fronte di una capacità assunzionale complessiva di circa 3.100 unità stimabili per il 2022 (cessazioni dell'anno 2021) e di circa 4.000 unità stimabili per il 2023 (cessazioni dell'anno 2022).

32.0.2

Art. 32-bis.


La norma non determina oneri per la finanza pubblica in quanto prevede una clausola di salvaguardia per le Autonomie speciali

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

Subordinatamente al recepimento delle seguenti condizioni

17/03/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



A condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, siano riformulate le seguenti disposizioni:

- **Articolo 10-bis (em. 10.0.19-10.0.22)** Al fine di rendere utilizzabile l'importo di 34.638.000, laddove, a legislazione vigente, sarebbe spirato il termine per poterlo assegnare, considerato che ciò determina effetti finanziari di pari importo in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si rende necessario inserire alla fine il seguente comma:

Dopo il comma 2 inserire il seguente:



“3. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 34.638.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.”

- **Articolo 21-bis (Em. 21.0.22 rif - 21.0.23 rif)** Il comma 1 riconosce l'indennità di esclusività ai dirigenti sanitari del Ministero della salute, a decorrere dal 1° gennaio 2022. L'emendamento determina nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria atteso che le disposizioni in parola, ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, della legge 3 del 2018, si applicherebbero anche ai dirigenti dell'AIFA i cui oneri non sono stati quantificati e coperti. Ai fini dell'ulteriore corso si rende necessaria la seguente riformulazione:

Art. 21-bis.

(Misure urgenti per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze)

1. Al fine di garantire sostegno per le attività di sanità pubblica prestate dalla dirigenza sanitaria del Ministero della salute, anche in emergenza, e per parità di condizioni con le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale:

a) all'articolo 17, comma 1, della legge del 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: "con esclusione dell'articolo 15-quater e della correlata indennità" sono soppresse;

b) ai dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della salute di cui ~~al comma 3-bis~~ all'articolo 17, comma 1, della legge del 11 gennaio 2018, n. 3, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, è riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ~~nei medesimi importi e con le medesime modalità~~, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale **con esclusione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. La presente disposizione non si applica al personale di cui al comma 3-bis all'articolo 17 della legge del 11 gennaio 2018, n. 3. Conseguentemente, agli oneri massimi annui derivanti dal comma 1, lett. b), valutati in euro 8.807.868 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.**

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad euro 6.251.692 per l'anno 2022, ad euro 6.106.273 per l'anno 2023 e ad euro 6.057.800 a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

3. Al fine di rafforzare l'efficienza operativa delle proprie strutture, anche in relazione agli obiettivi e agli interventi previsti dal PNRR, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di personale così composto: a) 25 dirigenti di seconda fascia, di cui 5 unità da destinare alle verifiche amministrativo-contabili extra gerarchiche nell'ambito dell'Ispettorato generale per i servizi ispettivi di finanza pubblica e 20 unità a cui conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca nel numero di 5 unità per ciascuno dei Dipartimenti del Ministero; b) 100 unità da inquadrare nell'Area terza - posizione economica F1; c) 60 unità da inquadrare nell'Area seconda - posizione economica F2. Al reclutamento del predetto



contingente di personale si provvede mediante l'indizione di concorsi pubblici, anche attraverso il ricorso alla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Per l'attuazione del comma **3**, è autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 800.000 per la gestione delle procedure concorsuali e una spesa pari ad euro 200.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del predetto contingente di personale. È altresì autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari a euro 328.115 e, a decorrere dall'anno 2023, una spesa pari ad euro 1.312.450 per la corresponsione, al personale della aree da reclutare ai sensi del medesimo comma **3**, dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi **3 e 4**, pari ad euro 4.072.880 per l'anno 2022 e ad euro 12.291.510 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

